

Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 14 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale) a favore delle cooperative sociali e loro consorzi, per l'esercizio della funzione di promozione della cooperazione sociale prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge regionale 20/2006, nonché per la concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), della legge regionale 20/2006 volti a incentivare la stipulazione delle convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1 finalità e oggetto

art. 2 soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità

TITOLO II - IMPORTO MINIMO DEI CONTRIBUTI, REGIMI DI AIUTO, AMMONTARE DEI CONTRIBUTI E DIVIETO DI CUMULO

art. 3 importo minimo dei contributi

art. 4 regimi di aiuto e intensità del contributo

art. 5 cumulo dei contributi "*de minimis*"

art. 6 cumulo dei contributi in esenzione

art. 7 soggetti esclusi

TITOLO III - CONTRIBUTI A FAVORE DELLE COOPERATIVE SOCIALI E DEI LORO CONSORZI PER INVESTIMENTI AZIENDALI, CONSULENZE, COSTITUZIONE E PRIMO IMPIANTO E MODIFICHE STATUTARIE

art. 8 soggetti beneficiari

art. 9 iniziative finanziabili

Capo I – Contributi volti a favorire gli investimenti aziendali

art. 10 investimenti e spese ammissibili

Capo II – Contributi per consulenze

art. 11 attività finanziabili e spese ammissibili

Capo III – Contributi per spese di costituzione e primo impianto

art. 12 attività finanziabili e spese ammissibili

Capo IV - Contributi per spese relative alle modifiche statutarie di adeguamento alle previsioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge regionale 20/2006

art. 13 spese ammissibili per la modificazione dello statuto ai fini dell'adeguamento alle previsioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge regionale 20/2006

TITOLO IV - CONTRIBUTI A FAVORE DELLE COOPERATIVE SOCIALI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 1, LETTERA b), DELLA LEGGE 381/1991, PER COSTI SALARIALI, COSTI DI

TRASPORTO, COSTI PER PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA E ALLA FORMAZIONE E PER L'ADEGUAMENTO DEI POSTI DI LAVORO

art. 14 soggetti beneficiari

art. 15 definizione di persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 20/2006

Capo I – Contributi a copertura dei costi salariali relativi alle persone svantaggiate di cui all'articolo 13 della legge regionale 20/2006 finalizzati a favorirne l'occupazione

art. 16 iniziative finanziabili

art. 17 spese ammissibili

art. 18 contributi per il mantenimento in occupazione di persone svantaggiate e spese ammissibili

Capo II – Contributi a copertura dei costi di trasporto derivanti dall'occupazione di persone svantaggiate di cui all'articolo 13 della legge regionale 20/2006 con disabilità

art. 19 iniziative finanziabili e spese ammissibili

Capo III - Contributi a copertura dei costi relativi al personale addetto all'assistenza e alla formazione delle persone svantaggiate di cui all'articolo 13 della legge regionale 20/2006

art. 20 iniziative finanziabili

art. 21 spese ammissibili

Capo IV – Contributi per l'adattamento dei posti di lavoro, per l'acquisto di attrezzature e ausili a seguito dell'occupazione di lavoratori con disabilità

art. 22 contributi per l'adattamento dei posti di lavoro, per l'acquisto di attrezzature e ausili a seguito dell'occupazione di lavoratori con disabilità da concedere in osservanza del regolamento (UE) n. 651/2014

Capo V – Contributi a favore delle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 381/1991, concernenti il lavoro protetto

art. 23 contributi per costruzione, installazione e ammodernamento di stabilimenti

TITOLO V - CONTRIBUTI A FAVORE DEI CONSORZI TRA COOPERATIVE SOCIALI DI CUI ALL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE 381/1991, PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI CONSULENZA E ASSISTENZA IMPRENDITORIALE ALLE COOPERATIVE SOCIALI CONSORZiate E PER LA COPERTURA DEI COSTI PER PROGETTI DI SVILUPPO CONGIUNTO DELLE COOPERATIVE SOCIALI CONSORZiate

art. 24 soggetti beneficiari

art. 25 iniziative finanziabili e spese ammissibili

TITOLO VI - FINANZIAMENTI PER L'INCENTIVAZIONE DEI RAPPORTI CONVENZIONALI DI CUI ALL'ARTICOLO 5, COMMA 1, DELLA LEGGE 381/1991, TRA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E COOPERATIVE SOCIALI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 1, LETTERA b), DELLA LEGGE 381/1991

art. 26 soggetti beneficiari

art. 27 regime di aiuto applicabile

art. 28 iniziative finanziabili

art. 29 spese ammissibili

art. 30 ammontare del finanziamento

TITOLO VII - PROGETTI DI PROMOZIONE DELLA COOPERAZIONE SOCIALE

art. 31 progetti di promozione della cooperazione sociale

TITOLO VIII - PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

art. 32 riparto delle risorse

art. 33 modalità di presentazione delle domande

art. 34 nota informativa

art. 35 istruttoria della domanda
art. 36 procedimenti contributivi riguardanti i beni immobili
art. 37 formazione delle graduatorie e concessione dei contributi
Capo I – Rendicontazione della spesa
art. 38 presentazione della rendicontazione delle spese
art. 39 modalità di rendicontazione delle spese
art. 40 variazione dell'iniziativa in corso di realizzazione
Capo II – Liquidazione, rideterminazione e sospensione dell'erogazione del contributo
art. 41 liquidazione e rideterminazione del contributo concesso
art. 42 sospensione dell'erogazione del contributo
art. 43 annullamento e revoca del provvedimento di concessione
art. 44 sospensione e interruzione
Capo III – Obblighi dei beneficiari e controlli
art. 45 obblighi dei beneficiari
art. 46 vincolo di destinazione
art. 47 variazioni soggettive dei beneficiari
art. 48 ispezioni e controlli
Capo IV – Rinvii, abrogazioni e norme transitorie
art. 49 rinvio
art. 50 rinvio dinamico
art. 51 abrogazioni
art. 52 norme transitorie
art. 53 entrata in vigore

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1 finalità e oggetto

1. Il presente regolamento stabilisce, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a), della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale), i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 14 della medesima legge regionale a favore delle cooperative sociali e dei loro consorzi.

2. Il presente regolamento stabilisce, altresì, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge regionale 20/2006 le modalità per la realizzazione e il sostegno di progetti, non aventi natura di attività economica, volti alla promozione della cooperazione sociale, allo sviluppo dell'occupazione nel settore e alla promozione e diffusione dell'utilizzo delle convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), nonché stabilisce, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c), della medesima legge regionale, i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di finanziamenti a favore di enti pubblici, compresi quelli economici, e di società di capitali a partecipazione pubblica volti a incentivare la stipulazione delle citate convenzioni.

3. Gli interventi di cui al presente regolamento vengono attuati mediante erogazione di contributi e finanziamenti, nel rispetto della legge regionale 20/2006 e nei limiti e nel rispetto delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", ovvero nei limiti di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (regolamento generale di esenzione per categoria).

4. Sono concessi, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge regionale 20/2006, contributi per le seguenti iniziative:

- a) realizzazione di investimenti aziendali, di cui al titolo III, capo I, articolo 10, in osservanza del regolamento (UE) n. 1407/2013 o dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 651/2014;
- b) acquisizione di servizi di consulenza concernenti l'innovazione, la promozione commerciale, la qualità e la certificazione dei prodotti e dei servizi, l'organizzazione aziendale, l'introduzione del bilancio sociale e il miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro, di cui al titolo III, capo II, articolo 11, in osservanza del regolamento (UE) n. 1407/2013 o dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 651/2014;
- c) costituzione e primo impianto di nuove cooperative sociali, di cui al titolo III, capo III, articolo 12, in osservanza del regolamento (UE) n. 1407/2013;
- d) modificazione dello statuto per l'adeguamento alle previsioni dell'articolo 3, comma 3, della legge regionale 20/2006, di cui al titolo III, capo IV, articolo 13, in osservanza del regolamento (UE) n. 1407/2013.

5. Sono concessi contributi, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge regionale 20/2006 per le seguenti iniziative:

- a) assunzione con contratto di lavoro subordinato, anche in qualità di soci lavoratori, di persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 20/2006, rientranti nelle categorie dei lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punti 4) e 99), del regolamento (UE) n. 651/2014, in osservanza dell'articolo 32 di tale regolamento, di cui al titolo IV, capo I, articolo 16, comma 1, lettere a) e b);
- b) assunzione con contratto di lavoro subordinato (anche in qualità di soci lavoratori) di persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 20/2006, rientranti nella categoria dei lavoratori con disabilità di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), del

regolamento (UE) n. 651/2014, in osservanza dell'articolo 33 di tale regolamento, di cui al titolo IV, capo I, articolo 16, comma 1, lettera c);

c) mantenimento in occupazione di persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 20/2006, in osservanza del regolamento (UE) n. 1407/2013, di cui al titolo IV, capo I, articolo 18;

d) costi direttamente connessi al trasporto dei lavoratori con disabilità sul luogo di lavoro e per attività correlate al lavoro e qualsiasi costo di trasporto direttamente derivante dall'occupazione di persone con disabilità presso cooperative sociali che offrono lavoro protetto in osservanza dell'articolo 34, paragrafo 2, lettere d) ed f), del regolamento (UE) n. 651/2014, di cui al titolo IV, capo II, articolo 19, commi 1 e 2;

e) costi salariali del personale dedicato all'assistenza di persone svantaggiate rientranti nell'ambito della categoria dei lavoratori con disabilità di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), del regolamento (UE) n. 651/2014 assunte, riferiti al tempo di lavoro dedicato in via esclusiva a siffatta attività, in osservanza dell'articolo 34, paragrafo 2, lettera b), di tale regolamento, di cui al titolo IV, capo III, articolo 20, comma 1;

f) costi salariali del personale dedicato all'assistenza di persone svantaggiate rientranti nell'ambito della categoria dei lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punti 4) e 99), del regolamento (UE) n. 651/2014 assunte, riferiti al tempo di lavoro dedicato in via esclusiva a siffatta attività, in osservanza dell'articolo 35, paragrafo 2, lettera a), di tale regolamento, di cui al titolo IV, capo III, articolo 20, comma 2;

g) costi salariali del personale dedicato all'assistenza e alla formazione di persone svantaggiate, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 20/2006, occupate in proporzione al tempo di lavoro dedicato in via esclusiva a siffatta attività, in osservanza del regolamento (UE) n. 1407/2013, di cui al titolo IV, capo III, articolo 20, comma 3;

h) adattamento degli ambienti di lavoro alle esigenze dei lavoratori con disabilità e acquisto e adattamento di attrezzature, ausili tecnologici e programmi informatici specificamente destinati all'utilizzo da parte di lavoratori con disabilità, in osservanza dell'articolo 34, paragrafo 2, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 651/2014, di cui al titolo IV, capo IV, articolo 22, comma 2;

i) costruzione, installazione o ammodernamento di stabilimenti nei quali la cooperativa sociale offre lavoro protetto ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 100), del regolamento (UE) n. 651/2014, in osservanza dell'articolo 34, paragrafo 2, lettera f), di tale regolamento, di cui al titolo IV, capo V, articolo 23;

6. Sono concessi contributi, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge regionale 20/2006, per le seguenti iniziative:

a) costi esterni sostenuti dai consorzi di cooperative sociali iscritti nella sezione c) dell'Albo regionale delle cooperative sociali, di seguito denominato Albo, in relazione alla fornitura di servizi di consulenza e di assistenza imprenditoriale a favore delle cooperative sociali consorziate, per la parte non coperta dal corrispettivo prestato dalle cooperative medesime destinatarie dei servizi, in osservanza del regolamento (UE) n. 1407/2013, di cui al titolo V, articolo 25, comma 1, lettera a);

b) progetti di creazione, sviluppo e rafforzamento di reti di cooperative sociali, in osservanza del regolamento (UE) n. 1407/2013, di cui al titolo V, articolo 25, comma 1, lettera b).

7. Sono concessi finanziamenti, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c), della legge regionale 20/2006, agli enti pubblici, anche economici, e alle società di capitali a partecipazione pubblica per l'acquisizione di beni e servizi forniti dalle cooperative sociali iscritte nella sezione b) dell'Albo attraverso convenzioni finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate, in osservanza del regolamento (UE) n. 1407/2013, di cui al titolo VI, articolo 28.

8. Sono concessi contributi, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge regionale 20/2006, a cooperative sociali e loro consorzi iscritti all'Albo e alle associazioni regionali di rappresentanza assistenza e tutela del movimento cooperativo per progetti volti

alla promozione della cooperazione sociale, allo sviluppo dell'occupazione nel settore e alla promozione e diffusione dell'utilizzo degli strumenti di relazione di cui al capo IV della legge regionale 20/2006, anche concernenti la creazione di reti informatiche, l'individuazione di fabbisogni formativi del settore e l'elaborazione di dati relativi alle attività svolte e ai risultati ottenuti dalle cooperative sociali, in osservanza del regolamento (UE) n. 1407/2013, di cui al titolo VII, articolo 31.

art. 2 soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. Possono beneficiare dei contributi previsti dal titolo III:
 - a) le cooperative sociali che forniscono servizi socio-sanitari, socio-assistenziali ed educativi, iscritte nella sezione a) dell'Albo;
 - b) le cooperative sociali iscritte nella sezione b) dell'Albo;
 - c) i consorzi di cooperative sociali di cui all'articolo 8 della legge 381/1991, iscritti nella sezione c) dell'Albo; tali consorzi sono esclusi dai contributi relativi all'adeguamento statutario di cui all'articolo 3, comma 3, della legge regionale 20/2006 disciplinati dal capo IV del medesimo titolo.
2. Possono beneficiare dei contributi previsti dal titolo IV le cooperative sociali iscritte nella sezione b) dell'Albo.
3. Possono beneficiare dei contributi previsti dal titolo V i consorzi di cooperative sociali di cui all'articolo 8 della legge 381/1991, iscritti nella sezione c) dell'Albo.
4. Per l'ammissibilità a contributo i soggetti richiedenti di cui ai commi 1, 2 e 3 devono:
 - a) essere iscritti all'Albo;
 - b) aver redatto il bilancio sociale, ove obbligati alla data di presentazione della domanda;
 - c) rispettare la normativa in materia di sicurezza sul posto di lavoro;
 - d) applicare nei confronti dei lavoratori, compresi i soci lavoratori, le clausole dei contratti collettivi nazionali e degli accordi regionali, territoriali e aziendali di riferimento, sia per la parte economica che per la parte normativa, e corrispondere ai soci lavoratori con rapporto di lavoro diverso da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, trattamenti economici complessivi non inferiori ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 6, comma 1, lettere d), e) ed f), e comma 2 bis, della legge 142/2001;
 - e) adempiere agli obblighi di contribuzione stabiliti dalla pertinente normativa in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa;
 - f) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere impresa in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014;
 - g) non essere destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).
5. Possono beneficiare dei finanziamenti previsti dal titolo VI gli enti pubblici compresi quelli economici, nonché le società di capitali a partecipazione pubblica aventi sede nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia.
6. Possono beneficiare dei contributi previsti dal titolo VII le cooperative sociali iscritte alle sezioni a) e b) dell'Albo e i consorzi di cooperative sociali iscritti alla sezione c) dell'Albo in possesso dei requisiti di cui al comma 4, nonché le associazioni regionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo.

TITOLO II

IMPORTO MINIMO DEI CONTRIBUTI, REGIMI DI AIUTO, AMMONTARE DEI CONTRIBUTI E DIVIETO DI CUMULO

art. 3 importo minimo dei contributi

1. Non sono finanziate le domande di contributo per le quali il contributo erogabile risulti inferiore a euro 1.000,00.

art. 4 regimi di aiuto e intensità del contributo

1. Per i contributi di cui al presente regolamento concessi nel rispetto delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013, ai sensi dell'articolo 3 del medesimo regolamento (UE) n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti "*de minimis*" a una medesima impresa, o se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, a una medesima "impresa unica", non può superare euro 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari. Salvo quanto previsto al paragrafo 3 del suddetto articolo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti "*de minimis*" concessi a una medesima impresa, o se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, a una medesima "impresa unica" che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi, non può superare euro 100.000,00 nell'arco dei tre esercizi finanziari.

2. Per i contributi di cui al presente regolamento concessi nel rispetto delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 651/2014, le cooperative svolgenti attività di produzione primaria di prodotti agricoli possono beneficiare esclusivamente degli incentivi a sostegno dell'occupazione dei lavoratori svantaggiati e di quelli con disabilità.

3. La concessione dei contributi di cui al comma 1, è subordinata al rilascio di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante gli aiuti ricevuti dall'impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, dall'impresa unica, a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013 o di altri regolamenti "*de minimis*" durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.

4. I regimi di aiuto applicabili e le intensità di aiuto sono riportati nell'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

art. 5 cumulo dei contributi "*de minimis*"

1. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1407/2013, i contributi di cui al presente regolamento concessi in base alla regola "*de minimis*" possono essere cumulati con gli aiuti "*de minimis*" concessi a norma del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 114 del 26 aprile 2012, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti "*de minimis*" concessi a imprese che forniscono servizi di interesse economico generale a concorrenza del massimale previsto in tale regolamento. Essi possono essere cumulati con aiuti concessi a norma di altri regolamenti "*de minimis*" a condizione che non superino il massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013.

2. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, gli aiuti "*de minimis*" non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili, anche ai sensi del presente regolamento, se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.

art. 6 cumulo dei contributi in esenzione

1. Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014, gli aiuti concessi in esenzione ai sensi del presente regolamento, possono essere cumulati:

- a) con altri aiuti, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;
- b) con altri aiuti, in relazione agli stessi costi ammissibili – in tutto o in parte coincidenti – solo se tale cumulo non porti al superamento dell'intensità massima di aiuto previsto o del limite

massimo di importo applicabile all'aiuto in questione in base al medesimo regolamento (UE) n. 651/2014.

2. Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014, gli aiuti concessi in esenzione non possono essere cumulati con aiuti concessi in "de minimis", anche ai sensi del presente regolamento, relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli relativi agli aiuti previsti al capo III del medesimo regolamento (UE) n. 651/2014.

3. Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 651/2014, in deroga a quanto previsto al comma 1, lettera b), gli aiuti concessi in esenzione a favore dei lavoratori con disabilità possono essere cumulati, relativamente agli stessi costi ammissibili, anche oltre la soglia massima applicabile in virtù del medesimo regolamento (UE) n. 651/2014, con altri aiuti concessi in esenzione, purché tale cumulo non si traduca in un'intensità di aiuto superiore al 100 per cento dei costi pertinenti in qualsiasi periodo durante il quale i lavoratori con disabilità siano stati impiegati.

art. 7 soggetti esclusi

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, sono esclusi dall'applicazione del medesimo Regolamento (UE) n. 1407/2013 i settori di attività e le tipologie di aiuto elencati nell'allegato B che costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

2. Ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (UE) n. 651/2014, sono esclusi dall'applicazione del medesimo regolamento (UE) n. 651/2014, le attività e le tipologie di aiuto elencati nell'allegato C che costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

3. In conformità a quanto stabilito all'articolo 1, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 651/2014, sono escluse dall'applicazione del medesimo regolamento (UE) n. 651/2014 le imprese in difficoltà.

4. Gli allegati B e C al presente regolamento sono aggiornati con decreto del Direttore centrale competente in materia cooperazione sociale, da pubblicarsi nel sito www.regione.fvg.it, al fine di consentirne l'adeguamento alla normativa dell'Unione europea in materia.

TITOLO III

CONTRIBUTI A FAVORE DELLE COOPERATIVE SOCIALI E DEI LORO CONSORZI PER INVESTIMENTI AZIENDALI, CONSULENZE, COSTITUZIONE E PRIMO IMPIANTO E MODIFICHE STATUTARIE

art. 8 soggetti beneficiari

1. Sono beneficiari dei contributi disciplinati dall'articolo 9, comma 1, lettere a), b) e c):

a) le cooperative sociali che forniscono servizi socio-sanitari, socio-assistenziali ed educativi, iscritte nella sezione a) dell'Albo;

b) le cooperative sociali iscritte nella sezione b) dell'Albo;

c) i consorzi di cooperative sociali di cui all'articolo 8 della legge 381/1991, iscritti nella sezione c) dell'Albo.

2. Sono beneficiari dei contributi disciplinati dall'articolo 9, comma 1, lettera d), le cooperative sociali iscritte sia nella sezione a) che nella sezione b) dell'Albo.

3. Nel caso in cui i beneficiari dei contributi disciplinati dall'articolo 9, comma 1, lettere a) e b), siano piccole o medie imprese, secondo i parametri dimensionali previsti dalla vigente normativa comunitaria e regionale in materia di definizione delle piccole e medie imprese di cui all'allegato I "Definizione di PMI" al medesimo regolamento (UE) n. 651/2014, possono

avvalersi del regime di aiuto in esenzione ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 651/2014.

art. 9 iniziative finanziabili

1. Sono oggetto di contributo le seguenti iniziative:
 - a) realizzazione di investimenti aziendali;
 - b) acquisizione di servizi di consulenza concernenti l'innovazione, la promozione commerciale, la qualità e la certificazione dei prodotti e dei servizi, l'organizzazione aziendale, l'introduzione del bilancio sociale e il miglioramento dell'ambiente e delle condizioni di lavoro;
 - c) costituzione e primo impianto di nuove cooperative sociali e loro consorzi;
 - d) modificazione dello statuto per l'adeguamento alle previsioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge regionale 20/2006.

Capo I

Contributi volti a favorire gli investimenti aziendali

art. 10 investimenti e spese ammissibili

1. Relativamente all'iniziativa di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), sono ammissibili i seguenti investimenti, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 651/2014, a esclusione degli investimenti di cui alla successiva lettera d), e ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013:
 - a) acquisto e costruzione di immobili aziendali;
 - b) ristrutturazione, ammodernamento e ampliamento di immobili aziendali;
 - c) acquisto di impianti, macchinari, arredi e attrezzature;
 - d) acquisizione dei beni di cui alle lettere a) e c) tramite contratti di locazione finanziaria che prevedono l'opzione di acquisto della proprietà, nel limite massimo del valore di mercato dei beni, esclusa quindi, la locazione finanziaria di ritorno;
 - e) acquisto di beni immateriali.
2. Per gli investimenti di cui al comma 1, lettera a), delle cooperative sociali o dei loro consorzi che rientrano nelle classi dimensionali di piccola o media impresa, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 651/2014, sono ammissibili le seguenti spese solo se gli investimenti sono finalizzati a installare un nuovo stabilimento:
 - a) per l'acquisto di immobili, inclusi i terreni;
 - b) per la progettazione;
 - c) per l'esecuzione dei lavori.
3. Per gli investimenti di cui al comma 1, lettera a), ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013, sono ammissibili le seguenti spese:
 - a) per l'acquisto di immobili, inclusi i terreni;
 - b) per la progettazione;
 - c) per l'esecuzione dei lavori.
4. Per gli investimenti di cui al comma 1, lettera b), delle cooperative sociali o dei loro consorzi che rientrano nelle classi dimensionali di piccola o media impresa, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 651/2014, sono ammissibili le seguenti spese, a condizione che l'immobile, al momento di presentazione della domanda di contributo, sia in regola con le normative vigenti in materia urbanistica ed edilizia, sia di proprietà del soggetto richiedente ovvero sia nella sua disponibilità mediante un contratto di durata almeno pari a quella del vincolo di destinazione di cui all'articolo 46, che il proprietario presti il proprio assenso scritto ai lavori e che gli investimenti siano finalizzati ad ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento esistente mediante prodotti o servizi nuovi e

aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento già esistente:

- a) costi dei lavori per le ristrutturazioni edilizie finalizzate alla trasformazione degli immobili aziendali esistenti;
- b) costi dei lavori per l'ampliamento, anche mediante l'uso di strutture componibili o prefabbricate, e per la creazione di nuovi spazi in termini di volume o di superficie, ottenuti con l'aumento delle dimensioni e della sagoma degli immobili aziendali esistenti;
- c) costi dei materiali utilizzati per i lavori, comprensivi delle spese di trasporto;
- d) costi per interventi di manutenzione ordinaria consistenti in eliminazione, spostamento e realizzazione di aperture e pareti divisorie interne e in opere per spostamento, apertura o soppressione di fori esterni.

5. Per gli investimenti di cui al comma 1, lettera b), ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013, sono ammissibili le seguenti spese, a condizione che l'immobile, al momento di presentazione della domanda di contributo, sia in regola con le normative vigenti in materia urbanistica ed edilizia, sia di proprietà del soggetto richiedente ovvero sia nella sua disponibilità mediante un contratto di durata almeno pari a quella del vincolo di destinazione di cui all'articolo 46, e che il proprietario presti il proprio assenso scritto ai lavori:

- a) costi dei lavori per le ristrutturazioni edilizie finalizzate alla trasformazione degli immobili aziendali esistenti;
- b) costi dei lavori per l'ampliamento, anche mediante l'uso di strutture componibili o prefabbricate, e per la creazione di nuovi spazi in termini di volume o di superficie, ottenuti con l'aumento delle dimensioni e della sagoma degli immobili aziendali esistenti;
- c) costi dei materiali utilizzati per i lavori, comprensivi delle spese di trasporto;
- d) costi per interventi di manutenzione ordinaria consistenti in sostituzione di finiture, infissi, serramenti e parti non strutturali degli immobili aziendali e delle aree di pertinenza, e per interventi consistenti in eliminazione, spostamento e realizzazione di aperture e pareti divisorie interne; sono altresì ammesse le spese per opere necessarie a integrare i servizi igienico-sanitari e gli impianti tecnologici esistenti degli immobili aziendali;
- e) costi per interventi di manutenzione straordinaria consistenti in tutte le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti strutturali degli immobili aziendali, in opere per spostamento, apertura o soppressione di fori esterni, nonché per realizzare servizi igienico-sanitari e impianti tecnologici che non alterino i volumi utili delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso.

6. Per gli investimenti di cui al comma 1, lettera c), delle cooperative sociali o dei loro consorzi che rientrano nelle classi dimensionali di piccola o media impresa, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 651/2014, sono ammissibili le seguenti spese a condizione che non siano destinate a sostituire beni già acquisiti e che siano finalizzate ad ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento esistente mediante prodotti o servizi nuovi e aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento già esistente:

- a) costi per l'acquisto di impianti di produzione nuovi di fabbrica;
- b) costi per l'acquisto di automezzi nuovi di fabbrica, compresi optional e accessori escluse le imposte d'immatricolazione e costi di messa in strada;
- c) costi per l'acquisto di macchine nuove di fabbrica funzionali alla produzione di beni e servizi;
- d) costi per l'acquisto di arredi ed elettrodomestici nuovi di fabbrica, compresi i costi per il loro trasporto e la loro messa in opera;
- e) costi per l'acquisto di attrezzature strumentali per l'attività svolta dai soggetti beneficiari esclusi i materiali di consumo e purché vengano registrati nel libro dei cespiti.

7. Per gli investimenti di cui al comma 1, lettera c), ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013, sono ammissibili le seguenti spese:

- a) costi per l'acquisto di impianti di produzione;
- b) costi per l'acquisto di automezzi nuovi di fabbrica, compresi optional e accessori escluse le

- imposte d'immatricolazione e costi di messa in strada;
- c) costi per l'acquisto di macchine funzionali alla produzione di beni e servizi;
- d) costi per l'acquisto di arredi ed elettrodomestici nuovi di fabbrica, compresi i costi per il loro trasporto e la loro messa in opera;
- e) costi per l'acquisto di attrezzature strumentali per l'attività svolta dai soggetti beneficiari esclusi i materiali di consumo e purché vengano registrati nel libro dei cespiti.
8. Per gli investimenti di cui al comma 1, lettera d), ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013, la spesa ammissibile è data dal prezzo finale per il riscatto del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria, escluse tasse e spese varie, e deve essere corrisposto successivamente alla presentazione della domanda.
9. Per gli investimenti di cui al comma 1, lettera e), delle cooperative sociali o dei loro consorzi che rientrano nelle classi dimensionali di piccola o media impresa, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 651/2014, sono ammissibili le seguenti spese a condizione che i beni immateriali acquisiti siano utilizzati esclusivamente nello stabilimento per il quale è realizzato l'investimento, siano ammortizzabili e che figurino nell'attivo di bilancio dei soggetti beneficiari per almeno tre anni:
- a) costi per i contratti di know-how e per l'acquisto di brevetti, licenze di sfruttamento e d'uso;
- b) costi per l'acquisto o la progettazione di software e siti web a esclusione dei canoni di manutenzione.
10. Per gli investimenti di cui al comma 1, lettera e), ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013, sono ammissibili le seguenti spese:
- a) costi per i contratti di know-how e per l'acquisto di brevetti, licenze di sfruttamento e d'uso;
- b) costi per l'acquisto o la progettazione di software e siti web a esclusione dei canoni di manutenzione.

Capo II

Contributi per consulenze

art. 11 attività finanziabili e spese ammissibili

1. Per le iniziative di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), nel rispetto del divieto generale di contribuzione di cui all'articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 e ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 651/2014, per le medesime iniziative delle cooperative sociali o dei loro consorzi che rientrano nelle classi dimensionali di piccola o media impresa, sono previste attività relative:
- a) all'innovazione;
- b) alla promozione commerciale;
- c) alla qualità e certificazione dei prodotti e dei servizi;
- d) all'organizzazione aziendale;
- e) all'introduzione del bilancio sociale;
- f) al miglioramento dell'ambiente e delle condizioni dei luoghi di lavoro.
2. Le attività per l'innovazione di cui al comma 1, lettera a), consistono in:
- a) acquisizione di consulenze per l'analisi dei servizi offerti dalle cooperative sociali e per il loro miglioramento tramite l'acquisizione di nuove conoscenze e l'adozione di nuove tecnologie nelle fasi di produzione, commercializzazione e gestione;
- b) acquisizione di studi di fattibilità relativi alla produzione di nuovi servizi, alla loro commercializzazione e gestione utilizzando le nuove tecnologie della comunicazione (ICT).
3. Sono ammissibili le spese per l'acquisizione di servizi di consulenza resi da un consulente o da una società di consulenza che svolge un'attività professionale, classificata secondo i codici Istat ATECO risultanti dalla visura camerale o da documentazione equivalente, sostenute successivamente alla presentazione della domanda di contributo.

4. Sono escluse le spese per l'acquisizione di servizi di consulenza di natura continuativa o periodica ovvero rientranti nei costi ordinari di gestione della cooperativa sociale o del consorzio di cooperative sociali, per la fornitura di consulenze fiscali, legali, pubblicitarie o per l'adempimento degli obblighi previsti dalle norme in materia di sicurezza sui posti di lavoro nonché le consulenze per la formazione.

Capo III

Contributi per spese di costituzione e primo impianto

art. 12 attività finanziabili e spese ammissibili

1. Per le iniziative di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), possono beneficiare dei contributi le cooperative sociali e i consorzi che si sono costituiti successivamente alla scadenza del termine di presentazione della domanda di contributo dell'anno precedente ed entro il termine di presentazione della domanda di contributo relativa all'anno in corso.
2. Sono ammissibili le seguenti spese:
 - a) notarili e amministrative;
 - b) per studi di consulenza e fattibilità tecnico-economica;
 - c) per la locazione di immobili aziendali, sostenute nei primi 12 mesi dalla data di costituzione della cooperativa sociale;
 - d) per l'allacciamento alle reti idrica, energetica e telefonica.
3. Sono ammissibili anche le spese sostenute prima della presentazione della domanda di contributo, nei 12 mesi precedenti la data di costituzione della cooperativa sociale.

Capo IV

Contributi per spese relative alle modifiche statutarie di adeguamento alle previsioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge regionale 20/2006

art. 13 spese ammissibili per la modificazione dello statuto ai fini dell'adeguamento alle previsioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge regionale 20/2006

1. Per le iniziative di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), sono ammissibili le spese notarili e amministrative sostenute per l'effettuazione delle modifiche statutarie di adeguamento alle previsioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge regionale 20/2006.
2. Sono ammissibili le spese effettuate nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda di contributo e le spese successive alla data di presentazione della domanda di contributo effettuate entro l'anno di presentazione della domanda medesima.

TITOLO IV

CONTRIBUTI A FAVORE DELLE COOPERATIVE SOCIALI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 1, LETTERA b), DELLA LEGGE 381/1991, PER COSTI SALARIALI, COSTI DI TRASPORTO, COSTI PER PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA E ALLA FORMAZIONE E PER L'ADEGUAMENTO DEI POSTI DI LAVORO

art. 14 soggetti beneficiari

1. Sono beneficiari dei contributi disciplinati dal presente titolo le cooperative sociali iscritte

nella sezione b) dell'Albo.

art. 15 definizione di persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 20/2006

1. Sono persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 20/2006:
 - a) i soggetti indicati nell'articolo 4, comma 1, della legge 381/1991 e, precisamente, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354;
 - b) altre persone in stato o a rischio di emarginazione sociale segnalate dagli enti locali.
2. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione rilasciata dalla pubblica amministrazione. È fatto salvo il diritto alla riservatezza.

Capo I

Contributi a copertura dei costi salariali relativi alle persone svantaggiate di cui all'articolo 13 della legge regionale 20/2006 finalizzati a favorirne l'occupazione

art. 16 iniziative finanziabili

1. In osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 del regolamento (UE) n. 651/2014, sono finanziabili le iniziative volte all'assunzione con contratto di lavoro subordinato, anche in qualità di soci lavoratori, dei seguenti soggetti:
 - a) persone svantaggiate di cui all'articolo 13 della legge regionale 20/2006, a esclusione degli invalidi con disabilità, che rientrano anche nella categoria dei lavoratori svantaggiati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 4), del regolamento (UE) n. 651/2014, quali:
 - 1) persone prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
 - 2) persone in età compresa tra i 15 e i 24 anni;
 - 3) adulti che vivono soli con una o più persone a carico;
 - 4) persone prive di diploma di scuola media superiore o professionale (ISCED 3) o che hanno completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non hanno ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
 - 5) persone che hanno superato i 50 anni d'età;
 - 6) persone occupate in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 per cento la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici nazionali se la persona appartiene al genere sottorappresentato;
 - 7) persone appartenenti a una minoranza etnica che hanno la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso a un'occupazione stabile;
 - b) persone svantaggiate, a esclusione degli invalidi con disabilità, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 20/2006 che rientrano nella categoria dei lavoratori molto svantaggiati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 99), del medesimo regolamento, quali:
 - 1) persone svantaggiate prive da almeno 24 mesi di impiego regolarmente retribuito;
 - 2) persone svantaggiate di cui alla lettera a), punti da 2) a 7), disoccupate da almeno 12 mesi;
 - c) persone con invalidità fisica, psichica e sensoriale di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 381/1991, che rientrano nella categoria delle persone con disabilità di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), del regolamento (UE) n. 651/2014.
2. Fatto salvo il caso di licenziamento per giusta causa, alla persona svantaggiata assunta deve essere garantita la continuità dell'impiego per almeno 12 mesi, aumentata a 24 mesi nel caso di persona molto svantaggiata, pena la rideterminazione del contributo in proporzione al

minore periodo di occupazione.

3. A seguito dell'assunzione dei lavoratori svantaggiati, molto svantaggiati ovvero con disabilità, deve determinarsi un aumento netto del numero complessivo di dipendenti della cooperativa beneficiaria rispetto alla media dei 12 mesi precedenti, salvo che il posto o i posti occupati siano resi vacanti a seguito di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamenti per giusta causa e non a seguito di licenziamenti per riduzione di personale.

4. Ai fini del calcolo del numero medio dei dipendenti lo stesso è espresso in Unità di Lavoro Anno, di seguito ULA. Un'ULA è pari a un lavoratore dipendente a tempo pieno che presta la sua opera continuativamente nell'arco dell'intero anno; conseguentemente i lavoratori a tempo parziale o con contratti a tempo determinato sono conteggiati in frazioni di ULA; sono considerati lavoratori dipendenti gli iscritti nel libro matricola della cooperativa e legati alla stessa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza; nei lavoratori dipendenti sono inclusi i soci della cooperativa che vi esercitano un'attività regolare e beneficiano di vantaggi finanziari concessi dalla medesima; sono esclusi dal calcolo delle ULA i lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria e gli apprendisti o studenti con contratto di apprendistato o di formazione professionale o di inserimento.

art. 17 spese ammissibili

1. Per l'iniziativa di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), sono concessi contributi a copertura dei costi salariali riferiti ai 12 mesi successivi all'assunzione dei lavoratori svantaggiati effettuata successivamente alla scadenza del termine di presentazione della domanda di contributo dell'anno precedente ed entro il termine di presentazione della domanda di contributo relativa all'anno in corso.

2. Per l'iniziativa di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), sono concessi contributi a copertura dei costi salariali riferiti ai 24 mesi successivi all'assunzione dei lavoratori molto svantaggiati effettuata successivamente alla scadenza del termine di presentazione della domanda di contributo dell'anno precedente ed entro il termine di presentazione della domanda di contributo relativa all'anno in corso.

3. Per l'iniziativa di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c), sono concessi contributi a copertura dei costi salariali riferiti all'anno di presentazione della domanda di contributo relativi a lavoratori con disabilità assunti anche nelle annualità precedenti alla domanda di contributo e occupati senza soluzione di continuità.

4. I costi salariali di cui ai commi 1, 2 e 3 devono essere sostenuti entro 90 giorni dalla data di conclusione del periodo di ammissibilità delle spese di cui ai medesimi commi.

art. 18 contributi per il mantenimento in occupazione di persone svantaggiate e spese ammissibili

1. Ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013, possono essere concessi contributi a copertura dei costi salariali per il mantenimento in occupazione delle persone svantaggiate di cui all'articolo 13 della legge regionale 20/2006.

2. Per l'iniziativa di cui al comma 1 sono concessi contributi a copertura dei costi salariali riferiti ai 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda di contributo.

Capo II

Contributi a copertura dei costi di trasporto derivanti dall'occupazione di persone svantaggiate di cui all'articolo 13 della legge regionale 20/2006 con disabilità

art. 19 iniziative finanziabili e spese ammissibili

1. Ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 651/2014, sono concessi contributi alle cooperative sociali che impiegano lavoratori con disabilità a copertura dei costi direttamente connessi al loro trasporto sul luogo di lavoro e per attività correlate al lavoro.
2. Ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 651/2014, sono concessi contributi alle cooperative sociali che offrono lavoro protetto per qualsiasi costo di trasporto direttamente derivante dall'occupazione delle persone con disabilità.
3. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 100), del regolamento (UE) n. 651/2014 per "posto di lavoro protetto" si intende un posto di lavoro in un'impresa in cui almeno il 30 per cento dei lavoratori sia costituito da lavoratori con disabilità; ai fini del calcolo della percentuale il numero dei dipendenti viene espresso in ULA.
4. Per l'iniziativa di cui al comma 1, sono ammissibili i costi riguardanti il personale addetto al trasporto delle persone con disabilità, in proporzione al tempo di lavoro dedicato esclusivamente a tale attività, nonché le spese per l'acquisizione di specifici servizi di trasporto.
5. Sono ammissibili a contributo le spese riferite ai 12 mesi precedenti la presentazione della domanda di contributo.
6. La percentuale minima di occupazione del 30 per cento di lavoratori con disabilità di cui al comma 3 è mantenuta per tutto il periodo di ammissibilità della spesa.

Capo III

Contributi a copertura dei costi relativi al personale addetto all'assistenza e alla formazione delle persone svantaggiate di cui all'articolo 13 della legge regionale 20/2006

art. 20 iniziative finanziabili

1. In osservanza dell'articolo 34, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 651/2014, sono ammessi a contributo i costi salariali del personale dedicato all'assistenza di persone occupate con disabilità come definite all'articolo 16, comma 1, lettera c), riferiti al tempo di lavoro dedicato in via esclusiva a tale attività.
2. In osservanza dell'articolo 35, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 651/2014, sono ammessi a contributo i costi salariali del personale dedicato all'assistenza di persone svantaggiate e molto svantaggiate come definite all'articolo 16, comma 1, rispettivamente lettera a) e b), riferiti al tempo di lavoro dedicato in via esclusiva a tale attività.
3. In osservanza delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1407/2013, sono concessi contributi a copertura dei costi salariali del personale addetto all'assistenza di persone svantaggiate di cui all'articolo 13 della legge regionale 20/2006, in possesso di adeguato titolo di studio o comprovata esperienza nel campo dell'assistenza e della formazione di persone svantaggiate risultanti da curriculum vitae, in proporzione al tempo di lavoro dedicato in via esclusiva a tale attività.

art. 21 spese ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo i costi salariali relativi all'iniziativa di cui all'articolo 20, comma 1, riferiti all'anno di presentazione della domanda di contributo.
2. Sono ammissibili a contributo i costi salariali relativi alle iniziative di cui all'articolo 20 comma 2, riferiti all'assistenza prestata nei 12 mesi successivi all'assunzione nel caso di assunzione di persone svantaggiate e nei 24 mesi successivi all'assunzione nel caso di assunzione di persone molto svantaggiate in relazione alle assunzioni effettuate successivamente alla scadenza del termine di presentazione della domanda di contributo dell'anno precedente ed entro il termine di presentazione della domanda di contributo

relativa all'anno in corso.

3. Sono ammissibili a contributo i costi salariali relativi all'iniziativa di cui all'articolo 20, comma 3, riferiti ai 12 mesi precedenti la presentazione della domanda di contributo.

4. I costi salariali di cui ai commi 1, 2 e 3 devono essere sostenuti entro 90 giorni dalla conclusione dei periodi di ammissibilità delle spese di cui ai medesimi commi.

Capo IV

Contributi per l'adattamento dei posti di lavoro, per l'acquisto di attrezzature e ausili a seguito dell'occupazione di lavoratori con disabilità

art. 22 contributi per l'adattamento dei posti di lavoro, per l'acquisto di attrezzature e ausili a seguito dell'occupazione di lavoratori con disabilità da concedere in osservanza del regolamento (UE) n. 651/2014

1. Le domande di contributo sono presentate prima dell'avvio dell'investimento.

2. In osservanza dell'articolo 34, paragrafo 2, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 651/2014, possono essere concessi contributi per i seguenti investimenti:

a) adattamento degli ambienti di lavoro alle esigenze dei lavoratori con disabilità;

b) acquisto e adattamento di attrezzature, ausili tecnologici e programmi informatici specificamente destinati all'utilizzo da parte dei lavoratori con disabilità.

3. Le spese di cui al comma 2, lettera b), devono rappresentare costi aggiuntivi rispetto a quelli che la cooperativa sociale avrebbe sostenuto se avesse impiegato lavoratori senza disabilità durante il periodo in cui i lavoratori con disabilità sono occupati.

Capo V

Contributi a favore delle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 381/1991, concernenti il lavoro protetto

art. 23 contributi per costruzione, installazione o ammodernamento di stabilimenti

1. Le domande di contributo sono presentate prima dell'avvio dell'investimento.

2. Ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 651/2014, possono essere concessi contributi a copertura dei costi relativi alla costruzione, installazione o ammodernamento di stabilimenti nei quali la cooperativa sociale che beneficia dell'aiuto offre lavoro protetto ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 100), del regolamento (UE) n. 651/2014, purché tali costi siano direttamente derivanti dalle esigenze dei lavoratori con disabilità occupati.

3. La percentuale minima di lavoratori con disabilità occupati nella cooperativa sociale interessata deve essere mantenuta per almeno cinque anni dalla data di approvazione del rendiconto riguardante la realizzazione dell'iniziativa.

4. Per gli investimenti di cui al comma 2, sono ammissibili le seguenti spese, a condizione che l'immobile oggetto d'intervento, al momento di presentazione della domanda di contributo, sia in regola con le normative vigenti in materia urbanistica ed edilizia, sia di proprietà del soggetto richiedente ovvero sia nella sua disponibilità mediante un contratto di durata almeno pari a quella del vincolo di destinazione di cui all'articolo 46, e che il proprietario presti il proprio assenso scritto ai lavori:

a) per la progettazione;

b) per l'esecuzione dei lavori;

- c) i costi dei lavori per l'ampliamento, anche mediante l'uso di strutture componibili o prefabbricate, e per la creazione di nuovi spazi in termini di volume o di superficie, ottenuti con l'aumento delle dimensioni e della sagoma degli stabilimenti esistenti;
- d) i costi dei materiali utilizzati per i lavori, comprensivi delle spese di trasporto;
- e) i costi per interventi consistenti in eliminazione, spostamento e realizzazione di aperture e pareti divisorie interne; sono altresì ammesse le spese per opere necessarie ad adeguare i servizi igienico-sanitari e gli impianti tecnologici alle esigenze dei lavoratori con disabilità;
- f) i costi per interventi di manutenzione straordinaria consistenti in tutte le opere e le modifiche necessarie per spostamento, apertura o soppressione di fori esterni, nonché per realizzare servizi igienico-sanitari che non alterino i volumi utili delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;
- g) i costi per l'acquisto di impianti di produzione.

5. Il Servizio competente in materia di cooperazione sociale, di seguito Servizio competente, stabilisce, nel provvedimento di concessione del contributo, i termini di inizio e fine lavori, determinati sulla base della complessità esecutiva dell'intervento, e provvede altresì alla concessione di eventuali proroghe. In caso di mancato rispetto del termine finale il Servizio competente, su istanza del beneficiario, può per motivate ragioni, confermare il contributo e fissare un nuovo termine di ultimazione lavori, ovvero confermare il contributo quando i lavori siano già ultimati, accertato il pieno raggiungimento dell'interesse pubblico.

TITOLO V

CONTRIBUTI A FAVORE DEI CONSORZI TRA COOPERATIVE SOCIALI DI CUI ALL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE 381/1991, PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI CONSULENZA E ASSISTENZA IMPRENDITORIALE ALLE COOPERATIVE SOCIALI CONSORZiate E PER LA COPERTURA DEI COSTI PER PROGETTI DI SVILUPPO CONGIUNTO DELLE COOPERATIVE SOCIALI CONSORZiate

art. 24 soggetti beneficiari

1. Sono beneficiari dei contributi previsti dal presente titolo i consorzi di cooperative sociali di cui all'articolo 8 della legge 381/1991, iscritti nella sezione c) dell'Albo.

art. 25 iniziative finanziabili e spese ammissibili

1. In osservanza delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 e nel rispetto del divieto generale di contribuzione di cui all'articolo 31 della legge regionale 7/2000, sono concessi contributi ai consorzi di cooperative sociali a copertura dei costi sostenuti successivamente alla presentazione della domanda di contributo per:

- a) servizi esterni di consulenza e di assistenza imprenditoriale acquisiti dai consorzi di cooperative sociali beneficiari a favore delle cooperative sociali consorziate, non coperti dalle cooperative stesse, resi da un consulente o da una società di consulenza che svolge un'attività professionale coerente con il servizio prestato, classificata secondo i codici Istat ATECO risultanti dalla visura camerale o da documentazione equivalente;
- b) progetti di creazione, sviluppo o rafforzamento di reti di cooperative sociali aggregate a un consorzio di cooperative sociali che eroga servizi di tipo imprenditoriale, quali la promozione dell'attività della rete medesima, anche in nuove aree di mercato, la fidelizzazione della clientela, lo sviluppo di servizi innovativi in risposta ai bisogni delle famiglie e dei soggetti del territorio di riferimento, lo sviluppo del marketing.

2. Ai fini della prestazione del servizio di consulenza di cui al comma 1, lettera a), sono escluse le spese per l'acquisizione di servizi di consulenza di natura continuativa o periodica ovvero rientranti nei costi ordinari di gestione del consorzio, per la fornitura di consulenze fiscali, legali, pubblicitarie o di adeguamento alla normativa in materia di sicurezza sui posti di lavoro.

3. Per le iniziative di cui al comma 1, lettera b), sono ammesse le seguenti spese riferite ai primi 12 mesi dall'avvio del progetto:

a) costi per l'esecuzione del progetto e per l'assistenza tecnica a contenuto specialistico;

b) costi salariali del personale dipendente del consorzio con contratto a tempo indeterminato specificatamente dedicato allo sviluppo del progetto e in proporzione al tempo dedicato nei primi 12 mesi di avvio del progetto medesimo;

c) costi salariali del personale dipendente del consorzio per il coordinamento del progetto in proporzione al tempo dedicato nei primi 12 mesi di avvio del progetto medesimo;

d) costi per la promozione della rete, compresi i costi per la gestione e la manutenzione di siti internet dedicati.

TITOLO VI

FINANZIAMENTI PER L'INCENTIVAZIONE DEI RAPPORTI CONVENZIONALI DI CUI ALL'ARTICOLO 5, COMMA 1, DELLA LEGGE 381/1991, TRA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E COOPERATIVE SOCIALI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 1, LETTERA b), DELLA LEGGE 381/1991

art. 26 soggetti beneficiari

1. Sono beneficiari dei finanziamenti disciplinati dal presente titolo gli enti pubblici compresi quelli economici, nonché le società di capitali a partecipazione pubblica, aventi sede nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia.

art. 27 regime di aiuto applicabile

1. Agli enti pubblici economici o alle società di capitali a partecipazione pubblica, i finanziamenti sono concessi nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013.

art. 28 iniziative finanziabili

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c), della legge regionale 20/2006, sono finanziate le iniziative per l'acquisizione di beni e servizi forniti dalle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 381/1991, attraverso convenzioni finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate.

2. La concessione dei finanziamenti è subordinata alla specifica indicazione negli elenchi del personale allegati alle convenzioni del numero di lavoratori svantaggiati impiegati per l'esecuzione della prestazione dedotta nella convenzione medesima e dell'obbligo per le cooperative sociali di applicare nei confronti dei lavoratori, compresi i soci lavoratori, le clausole dei contratti collettivi nazionali e degli accordi regionali, territoriali e aziendali di riferimento, sia per la parte economica che per la parte normativa, nonché la normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

art. 29 spese ammissibili

1. Per le iniziative di cui all'articolo 28, comma 1, sono ammesse le spese relative alle prestazioni dedotte in convenzioni stipulate nei 12 mesi precedenti la scadenza del termine per la

presentazione della domanda di finanziamento, nonché le spese relative alle prestazioni dedotte in convenzioni stipulate nell'anno di presentazione della domanda.

2. In caso di convenzione di durata pluriennale il finanziamento è erogato annualmente in proporzione ai costi annuali delle prestazioni dedotte in convenzione e calcolato ai sensi dell'articolo 30.

art. 30 ammontare del finanziamento

1. I finanziamenti di cui al presente titolo non possono superare il 40 per cento del valore della prestazione dedotta in convenzione.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono determinati in proporzione al numero di persone svantaggiate occupate per l'esecuzione della prestazione dedotta in convenzione e in proporzione al valore complessivo della prestazione medesima, applicando le formule di cui all'allegato D che costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

TITOLO VII

PROGETTI DI PROMOZIONE DELLA COOPERAZIONE SOCIALE

art. 31 progetti di promozione della cooperazione sociale

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge regionale 20/2006 la Regione può concedere contributi a favore delle cooperative sociali e loro consorzi iscritti all'Albo e delle associazioni regionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, per la realizzazione di progetti volti alla promozione della cooperazione sociale, allo sviluppo dell'occupazione nel settore e alla promozione e diffusione dell'utilizzo delle convenzioni – tipo, di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 381/1991, tra cooperative sociali e pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi; sono compresi i progetti concernenti la creazione di reti informatiche, l'individuazione di fabbisogni formativi del settore e la raccolta ed elaborazione di dati relativi alle attività svolte e ai risultati ottenuti dalle cooperative sociali.

2. I progetti di cui al comma 1 non devono avere a oggetto attività aventi natura economica, né rientrare nell'ambito dei servizi socio-assistenziali ed educativi.

3. Non sono ammissibili a contributo le spese sostenute dalle cooperative sociali o loro consorzi per lo svolgimento delle ordinarie attività d'impresa.

4. Se i progetti di cui al comma 1 sono realizzati dalla Regione nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 10 della legge regionale 20/2006, il Servizio competente li realizza nel rispetto delle normative vigenti in materia.

5. Nel caso in cui il contributo di cui al comma 1 costituisca aiuto di Stato, viene concesso in regime "de minimis" ai sensi dell'articolo 4 del presente regolamento.

TITOLO VIII

PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

art. 32 riparto delle risorse

1. La programmazione dell'utilizzo delle risorse stanziare annualmente a favore della cooperazione sociale e la loro riprogrammazione in relazione alle diverse linee d'intervento oggetto di contributo ai sensi degli articoli 10 e 14 della legge regionale 20/2006, è effettuata con deliberazione della Giunta regionale in sede di variazione del bilancio finanziario di gestione.

art. 33 modalità di presentazione delle domande

1. Le domande di contributo sono presentate dai soggetti richiedenti al Servizio competente prima dell'avvio dell'iniziativa cui si riferiscono. Salvo quanto diversamente previsto dagli articoli 12, 16, comma 1, 18, 19, 20 e 25, comma 1, lettera b), per avvio dell'iniziativa si intende:
 - a) nel caso di acquisto di beni mobili, la data di consegna degli stessi specificata nell'ordine di acquisto o in documento equivalente oppure, in mancanza dell'ordine, la data della prima fattura;
 - b) nel caso di acquisizione di servizi, la data di inizio della fornitura del servizio, quali in particolare la consulenza e lo studio di fattibilità, come indicata nel contratto o in documentazione equivalente; ove tale specificazione non risulti dalla predetta documentazione, la data della prima fattura;
 - c) in tutti gli altri casi, la data della prima fattura o documento equivalente.
2. Il soggetto richiedente presenta domanda di contributo, redatta a pena di inammissibilità su modello approvato con decreto del Direttore centrale competente in materia di cooperazione sociale, esclusivamente attraverso il sistema informatico denominato FEG, accessibile dal sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata alla cooperazione sociale, previa convalida dei dati inseriti e sottoscrizione con firma digitale.
3. Il termine per la presentazione delle domande di cui al comma 2 è perentorio, ed è compreso tra l'1 gennaio e il 31 marzo; le domande sono presentate a partire dalle ore 9.15 del giorno iniziale di presentazione delle domande, e sino alle ore 16.30 del giorno finale di presentazione delle domande.
4. Le domande presentate al di fuori dei termini di cui al comma 3 sono archiviate d'ufficio.
5. Le domande si considerano validamente presentate solo se redatte e inoltrate per via telematica tramite il sistema FEG.
6. Ai fini del rispetto del termine di presentazione delle domande, fa fede la data e l'ora di inoltro telematico tramite il sistema FEG.
7. La firma digitale è apposta utilizzando dispositivi conformi alle Regole tecniche previste in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2013. Il controllo di validità tecnica della firma è effettuato dal sistema FEG, che consente l'inoltro solo qualora la domanda sia validamente sottoscritta con modalità digitale.
8. Le linee guida a supporto della predisposizione e dell'invio della documentazione attraverso il sistema FEG sono pubblicate sul sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata alla cooperazione sociale.
9. I modelli di domanda consistono in una parte generale relativa agli elementi identificativi dei soggetti richiedenti e in una parte specifica relativa alle caratteristiche dell'iniziativa per la quale è richiesto il contributo.
10. Le domande di contributo sono corredate:
 - a) dalla documentazione e dalle dichiarazioni indicate nel modello di cui al comma 2;
 - b) nel caso di investimenti su immobili non di proprietà del soggetto richiedente, dalla copia del contratto che ne attesti la disponibilità per una durata almeno pari a quella del vincolo di destinazione di cui all'articolo 46 nonché l'assenso scritto del proprietario all'effettuazione degli investimenti previsti;
 - c) dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) con cui il soggetto richiedente attesta:
 - 1) di aver redatto il bilancio sociale ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 20/2006, ove obbligato alla data di presentazione della domanda;
 - 2) i valori relativi agli elementi qualificativi previsti dall'articolo 1, comma 4, della legge regionale 20/2006 di cui all'allegato E che costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento;

- 3) di non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere impresa in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014;
- 4) di non essere destinatario di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 231/2001;
- 5) se la domanda di contributo è presentata in applicazione del regime di aiuto "de minimis", gli aiuti ricevuti dall'impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, dall'impresa unica, a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013, o di altri regolamenti "de minimis", durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso;
- 6) se la domanda è presentata per le iniziative di cui agli articoli 10 e 11, in applicazione del regime di aiuto in esenzione, di possedere i parametri dimensionali previsti dalla vigente normativa comunitaria e regionale in materia di definizione delle piccole e medie imprese di cui all'allegato I "Definizione di PMI" al regolamento (UE) n. 651/2014;
- 7) di non rientrare nelle condizioni di divieto di cumulo dei contributi di cui agli articoli 5 e 6;
- 8) di rispettare la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro, di cui all'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi);
- 9) di non rientrare nelle condizioni previste dall'articolo 31 della legge regionale 7/2000 relative all'inammissibilità della concessione di incentivi di qualsiasi tipo a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado;
- 10) di aver preso visione del contenuto della nota informativa di cui all'articolo 34;
- d) dall'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante in riferimento alla dichiarazione sugli aiuti ricevuti ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso;
11. Le cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), che svolgono attività plurima presentano una sola domanda di contributo riferita o a iniziative connesse in modo esclusivo all'erogazione di servizi socio-sanitari, socio-assistenziali ed educativi per i quali sono iscritte nella sezione a) dell'Albo o a iniziative connesse in modo esclusivo all'esercizio di altre attività economiche per le quali le medesime cooperative sono iscritte nella sezione b) dell'Albo. La connessione tra l'iniziativa oggetto della richiesta di contributo e l'attività esercitata è descritta nella relazione illustrativa dell'iniziativa e attestata da idonea documentazione tecnica.

art. 34 nota informativa

1. Il Servizio competente comunica al soggetto richiedente l'incentivo:
 - a) l'ufficio competente presso cui si può prendere visione degli atti o trarne copia;
 - b) l'oggetto del procedimento;
 - c) il responsabile del procedimento, il suo sostituto e il responsabile dell'istruttoria;
 - d) il titolare e il responsabile del trattamento dei dati;
 - e) i termini per la concessione dell'incentivo, per la conclusione dell'iniziativa e la presentazione della rendicontazione, nonché per l'erogazione dell'incentivo;
 - f) gli obblighi del beneficiario;
 - g) i casi di annullamento o revoca dell'incentivo previsti dall'articolo 43.
2. Al fine della comunicazione dei dati previsti al comma 1, il Servizio competente predispone un'apposita nota informativa e la rende disponibile in allegato ai modelli di domanda e mediante pubblicazione nel sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata alla cooperazione sociale.
3. La nota informativa assolve all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 13, comma 3, della legge regionale 7/2000.

art. 35 istruttoria della domanda

1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto previsti per la singola tipologia di iniziativa nonché la sussistenza dei requisiti del soggetto richiedente effettuando, ove necessario, gli opportuni accertamenti, anche mediante sopralluoghi.
2. Nel caso la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a 30 giorni per provvedere.
3. Il procedimento è archiviato d'ufficio e il responsabile del procedimento ne dà tempestiva comunicazione al richiedente nei seguenti casi:
 - a) la domanda per accedere ai contributi è presentata con modalità diverse da quelle previste dall'articolo 33, comma 2, o al di fuori dei termini previsti dal comma 3 del medesimo articolo;
 - b) scadenza del termine per provvedere alla regolarizzazione della domanda ai sensi del comma 2;
 - c) il contributo concedibile è inferiore all'importo di euro 1.000,00 ai sensi dell'articolo 3;
 - d) per rinuncia del soggetto richiedente intervenuta prima dell'adozione del provvedimento di concessione.
4. Il Servizio competente prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000.

art. 36 procedimenti contributivi riguardanti i beni immobili

1. La concessione di contributi per l'acquisto di beni immobili è disposta dal Servizio competente per un importo commisurato alla spesa ritenuta ammissibile sulla base di una perizia di stima del valore dell'immobile redatta da tecnico abilitato.
2. La concessione di contributi riguardanti costruzione, ristrutturazione, ammodernamento e ampliamento di immobili aziendali è disposta dal Servizio competente per un importo commisurato alla spesa ritenuta ammissibile sulla base di elaborati tecnici progettuali di adeguato approfondimento redatti da tecnici abilitati per le rispettive competenze e recanti una descrizione puntuale delle opere edili e impiantistiche oggetto d'intervento.
3. Gli elaborati tecnici progettuali di cui al comma 2 possono consistere in:
 - a) relazione tecnica descrittiva degli interventi previsti;
 - b) tavole grafiche rappresentanti, nelle scale opportune, lo stato di fatto e di progetto quali planimetrie d'inquadramento generale, piante, prospetti, sezioni, disegni impiantistici ed eventuali disegni di dettaglio;
 - c) computi metrici estimativi con voci e misure analitiche rappresentanti i costi da sostenere per le varie categorie di opere applicando, ove possibile, l'ultimo Prezzario regionale approvato e pubblicato nel sito www.regione.fvg.it con l'esclusione dei preventivi delle ditte esecutrici dei lavori;
 - d) descrizione dettagliata e analisi di eventuali prezzi a corpo di peso economico rilevante.
4. Non possono essere concessi contributi per la realizzazione di lavori che non rispettino la vigente normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche e in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
5. Per il finanziamento di investimenti relativi a nuove strutture destinate all'erogazione di servizi nei settori socio-assistenziali, educativi, socio-sanitari per anziani, persone con disabilità, minori e persone bisognose di interventi sociali la concessione dei contributi è subordinata all'acquisizione del parere vincolante della Direzione centrale competente in materia di politiche sociali o di quello della Direzione centrale competente in materia di istruzione.

6. Il Servizio competente stabilisce, nel provvedimento di concessione del contributo, i termini di inizio e fine lavori, determinati sulla base della complessità esecutiva dell'intervento, e provvede altresì alla concessione di eventuali proroghe. In caso di mancato rispetto del termine finale il Servizio competente, su istanza del beneficiario, può, per motivate ragioni, confermare il contributo e fissare un nuovo termine di ultimazione lavori, ovvero confermare il contributo quando i lavori siano già ultimati, accertato il pieno raggiungimento dell'interesse pubblico.

7. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano, ai sensi dell'articolo 3, comma 5 bis, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), gli articoli 59, 60, 61, 62 e 64 della medesima legge regionale, ove compatibili.

art. 37 formazione delle graduatorie e concessione dei contributi

1. I contributi sono concessi dal Servizio competente tramite procedura valutativa con procedimento a graduatoria, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 7/2000, nell'ambito di specifiche graduatorie approvate dal Servizio medesimo e formate sulla base delle tipologie di intervento e della natura delle relative risorse finanziarie e sulla base di quanto specificato negli allegati A, F e G che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente regolamento.

2. Una volta approvate le graduatorie, il Servizio competente comunica tempestivamente tramite posta elettronica certificata ai soggetti beneficiari l'assegnazione dei contributi chiedendone l'accettazione entro il termine stabilito nella comunicazione medesima.

3. I contributi sono concessi successivamente all'approvazione delle graduatorie entro il termine di 120 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande di contributo, nei limiti delle risorse disponibili a valere su ciascuna graduatoria.

4. Il Servizio competente comunica tempestivamente tramite posta elettronica certificata ai soggetti beneficiari la concessione dell'incentivo, il termine e le modalità per la rendicontazione e i casi di annullamento o revoca del provvedimento di concessione.

Capo I

Rendicontazione della spesa

art. 38 presentazione della rendicontazione delle spese

1. I soggetti beneficiari presentano la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa oggetto di contributo entro il termine del 31 marzo dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda di contributo.

2. In relazione ai contributi di seguito elencati la rendicontazione delle spese sostenute avviene secondo le seguenti modalità e termini:

a) per iniziative di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), riguardanti interventi su immobili, la rendicontazione viene presentata entro 90 giorni dal termine di fine lavori di cui all'articolo 36, comma 6;

b) per iniziative di cui all'articolo 16, comma 1, lettere a) e b), riguardanti l'assunzione di lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati, la rendicontazione viene presentata entro 90 giorni dalla scadenza dei termini di ammissibilità delle spese di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, come specificati nel decreto di concessione ovvero entro il diverso termine fissato dal medesimo decreto di concessione;

c) per iniziative di cui all'articolo 18, riguardanti il mantenimento in occupazione di persone svantaggiate, e per quelle di cui all'articolo 19, commi 1 e 2, riguardanti i costi di trasporto connessi all'impiego di persone svantaggiate, la rendicontazione viene presentata entro 60 giorni dalla concessione del contributo;

- d) per iniziative di cui all'articolo 20, comma 2, riguardanti i costi salariali del personale addetto all'assistenza di persone svantaggiate assunte, la rendicontazione viene presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine di ammissibilità delle spese di cui all'articolo 21, comma 2, come specificati nel decreto di concessione ovvero entro il diverso termine fissato dal medesimo decreto di concessione;
- e) per iniziative di cui all'articolo 20, comma 3, riguardanti i costi salariali del personale addetto all'assistenza di persone svantaggiate mantenute in occupazione, la rendicontazione viene presentata entro 60 giorni dalla concessione del contributo;
- f) per iniziative di cui all'articolo 25, comma 1, lettera b), riguardanti progetti di sviluppo congiunto a favore di cooperative sociali realizzati da loro consorzi, la rendicontazione viene presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine di ammissibilità delle spese di cui al medesimo articolo 25, comma 3, come specificato nel decreto di concessione ovvero entro il diverso termine fissato dal medesimo decreto di concessione;
- g) in relazione ai finanziamenti di cui all'articolo 28, per iniziative riguardanti convenzioni di durata pluriennale tra enti pubblici, anche economici, e società di capitali a partecipazione pubblica e cooperative sociali iscritte alla sezione b) dell'Albo, la rendicontazione relativa alle quote annuali delle prestazioni dedotte in convenzione viene presentata entro il 31 marzo di ogni anno successivo all'anno di riferimento delle spese.
3. La rendicontazione è predisposta e presentata, previa sottoscrizione digitale, al Servizio competente attraverso il sistema informatico FEG accessibile dal sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata alla cooperazione sociale. Ai fini del rispetto del termine, fa fede la data e l'ora di ricezione.
4. È consentita la richiesta di proroga dei termini di cui ai commi 1 e 2 a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza degli stessi; la proroga è autorizzata dal Servizio competente per un periodo massimo di tre mesi, ovvero, nel caso di iniziative relative a investimenti su beni immobili ai sensi dell'articolo 36, comma 6.
5. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di proroga, ovvero di presentazione dell'istanza stessa oltre la scadenza dei termini di cui ai commi 1 e 2, possono comunque essere fatte salve le spese ammissibili sostenute fino alla scadenza dei termini medesimi, previa valutazione da parte del Servizio competente della realizzazione dell'iniziativa conformemente agli obiettivi indicati nella domanda di contributo.

art. 39 modalità di rendicontazione delle spese

1. I beneficiari effettuano tutti i pagamenti relativi alle spese da rendicontare, ivi compresi gli anticipi, dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda di contributo ed entro il termine ultimo di rendicontazione della spesa, salvo quanto diversamente previsto in relazione agli interventi specificati nell'articolo 38, comma 2. I pagamenti relativi alle spese rendicontate effettuati prima della presentazione della domanda o prima degli altri termini previsti dall'articolo 38, comma 2, oppure successivamente al termine ultimo di rendicontazione, determinano l'inammissibilità delle spese medesime.
2. Per la rendicontazione i beneficiari presentano la seguente documentazione:
- a) relazione illustrativa dell'attività svolta e dei risultati raggiunti con l'indicazione della data di conclusione dell'iniziativa;
- b) per iniziative riguardanti opere su beni immobili, dichiarazione attestante la regolare esecuzione delle opere nonché la data di fine lavori redatta da soggetti abilitati secondo la normativa vigente;
- c) copia dei documenti di spesa, annullati in originale dal soggetto beneficiario con apposita dicitura relativa all'ottenimento dell'incentivo, costituiti da fatture o, in caso di impossibilità di acquisire le stesse, da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente, da ricevute e da buste paga;
- d) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento;

- e) dichiarazione del beneficiario attestante la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti di spesa di cui alla lettera c) e indicazione del luogo nel quale è conservata la documentazione originale;
- f) se la domanda di contributo è presentata in applicazione del regime di aiuto in esenzione, nelle more dell'entrata in funzione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, di non essere destinatario di un'ingiunzione di recupero pendente per effetto di una decisione della Commissione europea che abbia dichiarato un aiuto concesso dallo stesso Stato membro illegale e incompatibile con il mercato interno, a eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali oppure che pur essendo destinatario di un'ingiunzione di recupero ha rimborsato l'intero importo oggetto dell'ingiunzione medesima ovvero ha depositato tale importo in un conto corrente bloccato.
3. La rendicontazione può essere presentata anche con le modalità di cui all'articolo 41 bis della legge regionale 7/2000. Le spese sostenute per l'attività di certificazione di cui al medesimo articolo della legge regionale 7/2000, sono ammissibili nel limite massimo di euro 1.000,00 e secondo l'intensità d'aiuto relativa alle spese certificate.
4. In caso di documenti di spesa redatti in lingua straniera va allegata la traduzione in lingua italiana. Il Servizio competente ha facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali dei documenti di spesa di cui al comma 2, lettera c).
5. Il pagamento delle spese di importo pari o superiore a euro 1.000,00 avviene esclusivamente tramite i seguenti strumenti, pena l'inammissibilità della relativa spesa: bonifico bancario o postale, ricevuta bancaria, bollettino postale, assegno non trasferibile. Nel caso di spesa di importo inferiore a euro 1.000,00 è ammesso il pagamento in contanti, tramite assegno, carta di credito o per mezzo di vaglia postale.
6. Il beneficiario ai fini di cui al comma 2, lettera d), prova l'avvenuto sostenimento della spesa attraverso la seguente documentazione di pagamento:
- a) copia di estratti conto bancari o postali dai quali si evinca l'effettivo trasferimento di denaro a favore dei fornitori di beni e dei prestatori di lavoro o servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa presentati a rendiconto;
- b) copia delle ricevute bancarie o dei bollettini postali dai quali si evinca l'effettivo trasferimento di denaro a favore dei fornitori di beni e dei prestatori di lavoro o servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa presentati a rendiconto;
- c) per i pagamenti in contanti, tramite assegno o per mezzo di vaglia postale, dichiarazione liberatoria del fornitore di beni e servizi oppure copia del documento di spesa riportante la dicitura "pagato" con firma, data e timbro del fornitore di beni o servizi apposti sull'originale del documento.
7. A ogni documento di spesa corrispondono distinti versamenti bancari o postali dalla cui documentazione risulta espressamente l'avvenuta esecuzione e il riferimento allo specifico documento di spesa.
8. Il Servizio competente valuta l'ammissibilità di pagamenti singoli o cumulativi la cui documentazione non indichi gli estremi del documento di spesa, a condizione che l'impresa produca ulteriore documentazione atta a comprovare in modo certo e inequivocabile l'avvenuta esecuzione del pagamento e la riferibilità dello stesso allo specifico documento di spesa presentato a rendiconto.
9. Non è ammesso il pagamento tramite compensazione.
10. Le eventuali note di accredito sono debitamente evidenziate nella rendicontazione e allegate alla stessa.
11. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause e assegnando un termine massimo di 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

art. 40 variazione dell'iniziativa in corso di realizzazione

1. I beneficiari dei contributi sono tenuti all'esecuzione dell'iniziativa conformemente alle voci di spesa e agli importi ammessi a contributo.
2. Le proposte di variazione nei contenuti e nelle modalità di esecuzione delle iniziative relative alle singole voci di spesa ammesse sono debitamente giustificate e comunicate tempestivamente al Servizio competente per l'approvazione, da adottarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.
3. Le variazioni all'iniziativa non determinano in alcun caso l'aumento del contributo complessivamente concesso.

Capo II

Liquidazione, rideterminazione e sospensione dell'erogazione del contributo

art. 41 liquidazione e rideterminazione del contributo concesso

1. Il Servizio competente procede all'istruttoria della documentazione presentata a rendicontazione, verificando la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per la liquidazione dell'incentivo. Il responsabile dell'istruttoria può effettuare controlli e sopralluoghi.
2. Il provvedimento di liquidazione è adottato dal Servizio competente entro il termine di 90 giorni dalla data di ricevimento della rendicontazione.
3. Il contributo liquidabile non è in nessun caso superiore all'importo concesso, anche qualora le spese rendicontate e ritenute ammissibili siano superiori a quelle ammesse a contributo.
4. Il contributo concesso è rideterminato in esito alle variazioni intervenute ai sensi dell'articolo 40 o alla minore spesa ammessa a rendicontazione rispetto a quella ammessa a contributo.
5. Ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della legge regionale 20/2006, i contributi riguardanti le iniziative di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), possono essere erogati in via anticipata nella misura dell'80 per cento dell'importo concesso, limitatamente all'esecuzione di opere, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa d'importo pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, della legge regionale 7/2000.
6. Qualora le somme erogate anticipatamente siano eccedenti rispetto al contributo liquidabile, il Servizio competente procede al recupero secondo le modalità previste dagli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.
7. L'erogazione dei contributi concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014, è subordinata alla dichiarazione del soggetto beneficiario di non essere destinatario di un'ingiunzione di recupero pendente per effetto di una decisione della Commissione europea che abbia dichiarato un aiuto concesso dallo stesso Stato membro illegale e incompatibile con il mercato interno, a eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali oppure che pur essendo destinatario di un'ingiunzione di recupero ha rimborsato l'intero importo oggetto dell'ingiunzione medesima ovvero ha depositato tale importo in un conto corrente bloccato.

art. 42 sospensione dell'erogazione del contributo

1. L'erogazione del contributo è sospesa nei casi di cui agli articoli 47 e 48 della legge regionale 7/2000.

art. 43 annullamento e revoca del provvedimento di concessione

1. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.

2. Il provvedimento di concessione del contributo è revocato:
 - a) a seguito di decadenza o di rinuncia del beneficiario;
 - b) qualora la documentazione giustificativa della spesa o il pagamento della medesima sia integralmente di data anteriore alla data di presentazione della domanda di contributo, nei casi in cui le spese ammissibili sono esclusivamente quelle sostenute dopo la presentazione della domanda;
 - c) qualora la documentazione giustificativa della spesa o il pagamento della stessa si riferisca integralmente a spese sostenute in data diversa da quella ammessa, nei casi specificatamente previsti dagli articoli 12, 13, 17,18,19, 21 e 25.
3. Il provvedimento di concessione del contributo è altresì revocato qualora:
 - a) la rendicontazione della spesa sia presentata oltre i termini di cui all'articolo 38 ovvero qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione decorra inutilmente e il Servizio competente operi ai sensi dell'articolo 38, comma 5;
 - b) l'ammontare complessivo del contributo erogabile risulti inferiore all'importo di cui all'articolo 3 pari a euro 1.000,00;
 - c) l'ammontare complessivo della spesa ritenuta ammissibile in fase di liquidazione sia inferiore del 60 per cento rispetto all'importo ammesso a contributo;
 - d) in sede di rendicontazione sia accertata l'alterazione degli obiettivi originari o dell'impianto complessivo dell'iniziativa ammessa a incentivo ovvero sia accertata la modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione tra l'iniziativa effettivamente realizzata e quella approvata;
 - e) sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000;
 - f) nel caso in cui il termine previsto dall'articolo 39, comma 11, assegnato dal responsabile del procedimento al beneficiario per regolarizzare o integrare la documentazione presentata a rendicontazione, trascorra inutilmente;
 - g) nell'ipotesi di cui all'articolo 46, commi 8 e 9.
4. Il Servizio competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'avvio del procedimento di annullamento o di revoca del provvedimento di concessione, secondo quanto previsto dagli articoli 13 e 14 della legge regionale 7/2000.
5. Il Servizio competente entro 90 giorni dalla comunicazione di cui al comma 4, ovvero dalla data di ricevimento della rinuncia al contributo, emana il provvedimento di revoca della concessione o eventualmente di conferma della stessa qualora nel corso dell'iter emergano elementi tali da superare gli aspetti che avevano indotto l'avvio del procedimento di revoca.

art. 44 sospensione e interruzione

1. Il termine per la liquidazione dell'incentivo è sospeso in pendenza dei termini assegnati per la regolarizzazione e l'integrazione della rendicontazione nel caso in cui la stessa risulti irregolare o incompleta.

Capo III

Obblighi dei beneficiari e controlli

art. 45 obblighi dei beneficiari

1. I beneficiari dei contributi sono tenuti al rispetto dei seguenti obblighi stabiliti in via generale dalla legge regionale 7/2000, dalla legge regionale 20/2006 e dal presente regolamento con riferimento in particolare:

- a) al mantenimento dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 2;
 - b) al mantenimento del vincolo di destinazione e non alienazione dei beni oggetto di contributo ai sensi dell'articolo 46;
 - c) al mantenimento in attività della sede legale o dell'unità locale, presso la quale sono effettuate le iniziative oggetto di contributo, per tutta la durata del vincolo di destinazione di cui all'articolo 46;
 - d) a consentire ispezioni e controlli;
 - e) all'applicazione, con riferimento ai due anni successivi alla concessione del contributo, nei confronti dei lavoratori, compresi i soci lavoratori, delle clausole dei contratti nazionali e degli accordi regionali, territoriali e aziendali di riferimento, sia per la parte economica che per la parte normativa attestata mediante presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
 - f) a redigere il bilancio sociale, ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 20/2006.
2. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 comporta la rideterminazione dei contributi in proporzione al periodo nel quale i medesimi non sono stati rispettati, salvi i casi di decadenza.

art. 46 vincolo di destinazione

1. I beni oggetto di contributo devono mantenere la loro destinazione e non essere alienati per un periodo pari a tre anni se beni mobili e cinque anni se beni immobili. Il vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari sia i beni oggetto di incentivi.
2. I termini di cui al comma 1 decorrono dalla data del provvedimento di approvazione della rendicontazione della spesa. Nel caso in cui il contributo abbia a oggetto la costruzione, la ristrutturazione, l'ammodernamento e l'ampliamento di beni immobili, il termine decorre dalla data di ultimazione dei lavori.
3. In deroga a quanto previsto al comma 1, i beni mobili oggetto di contributo divenuti obsoleti o inservibili possono essere sostituiti, con autorizzazione del Servizio competente, con altri beni della stessa natura o che possono essere utilizzati al fine dello svolgimento delle attività cui sono finalizzate le iniziative oggetto di contributo.
4. In deroga a quanto previsto al comma 1, qualora sia dimostrata la non convenienza del mantenimento del vincolo in rapporto alla natura e alla finalità dell'investimento, su istanza del beneficiario il Servizio competente può autorizzare l'anticipato mutamento di destinazione o l'alienazione prima della scadenza stabilita disponendo, in caso di alienazione, la restituzione in proporzione del contributo. Alle somme richieste in restituzione si applicano le disposizioni dell'articolo 49, comma 2 bis, della legge regionale 7/2000.
5. Al fine della verifica del rispetto dei vincoli di cui ai commi 1 e 2 fino alla scadenza degli stessi, il beneficiario presenta, successivamente all'approvazione della rendicontazione, annualmente dal 1 gennaio al 28 febbraio una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il rispetto di tali vincoli durante l'anno solare precedente.
6. In caso di inosservanza dell'obbligo di invio della dichiarazione di cui al comma 5, il Servizio competente procede a ispezioni e controlli ai sensi delle vigenti normative in materia.
7. Prima di disporre l'ispezione o il controllo previsto dal comma 6, il Servizio competente ha facoltà di sollecitare l'invio della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 5 richiedendo la presentazione della stessa entro un termine perentorio.
8. La mancata trasmissione della dichiarazione di cui al comma 5 e la mancata collaborazione del beneficiario alla verifica del rispetto dei vincoli prescritti comporta la revoca del contributo erogato.
9. Il mancato rispetto dei vincoli di cui ai commi 1 e 2 comporta la revoca del contributo erogato, fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 4.

art. 47 variazioni soggettive dei beneficiari

1. Ai sensi dell'articolo 32 ter della legge regionale 7/2000, in caso di variazioni soggettive dei beneficiari di incentivi regionali anche a seguito di conferimento, scissione, scorporo, fusione,

trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, gli incentivi assegnati, concessi o erogati possono essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante a condizione che tale soggetto:

- a) presenti specifica domanda di subentro;
- b) sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso all'incentivo in capo al beneficiario originario;
- c) prosegua l'attività del soggetto originariamente beneficiario;
- d) mantenga, anche parzialmente, l'occupazione dei lavoratori già impiegati dal soggetto originariamente beneficiario;
- e) si impegni a rispettare i vincoli di cui all'articolo 46 per il periodo residuo nonché gli altri obblighi prescritti in capo al soggetto originariamente beneficiario.

2. Al fine della valutazione delle condizioni che garantiscono il rispetto di quanto previsto dal comma 1, il soggetto subentrante presenta, secondo le indicazioni pubblicate sul sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata alla cooperazione sociale, entro tre mesi dalla registrazione dell'atto relativo alle fattispecie di cui al comma 1, domanda di subentro contenente:

- a) gli estremi dell'atto relativo alla fattispecie di cui al comma 1;
- b) la richiesta della conferma di validità del provvedimento di concessione del contributo in relazione ai requisiti di ammissibilità, alle spese ammesse e agli obblighi posti a carico del beneficiario originario;
- c) la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti, la continuazione dell'esercizio dell'impresa senza soluzione di continuità e la conoscenza degli obblighi conseguenti alla conferma del contributo;
- d) la dichiarazione attestante il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione dei lavoratori già impiegati presso il beneficiario originale.

3. Il provvedimento del Servizio competente conseguente alla domanda di subentro di cui al comma 1 è adottato entro 90 giorni dalla presentazione della domanda medesima.

4. Nel caso in cui le variazioni soggettive di cui al comma 1 abbiano luogo precedentemente alla concessione del contributo, il soggetto subentrante presenta la domanda di subentro nel procedimento nelle forme e nei termini di cui al comma 2 e il Servizio competente avvia nuovamente l'iter istruttorio.

5. La domanda di subentro pervenuta prima dell'adozione del provvedimento di concessione degli incentivi non comporta la sospensione del termine di cui all'articolo 37, comma 3.

6. Nel caso di cui al comma 5, l'eventuale concessione del contributo al soggetto subentrante è sottoposta a condizione sospensiva correlata all'esito dell'iter istruttorio di cui al comma 4.

art. 48 ispezioni e controlli

1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000, il Servizio competente effettua presso i soggetti beneficiari ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione ai contributi concessi.

Capo IV

Rinvii, abrogazioni e norme transitorie

art. 49 rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme di cui alla legge regionale 7/2000.

art. 50 rinvio dinamico

1. Ai sensi dell'articolo 38 bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei

medesimi, comprensivo delle modificazioni e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

art. 51 abrogazioni

1. E' abrogato il decreto del Presidente della Regione 9 settembre 2015, n. 184/Pres. (Regolamento recante norme concernenti interventi per l'incentivazione della cooperazione sociale, in attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 20/2006).

art. 52 norme transitorie

1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le norme regolamentari di cui al decreto del Presidente della Regione 184/2015.
2. Per l'anno 2017 i termini per la presentazione delle domande di contributo di cui all'articolo 33 sono individuati con decreto del Direttore centrale competente in materia di cooperazione sociale da pubblicarsi sul sito www.regione.fvg.it almeno 15 giorni prima della decorrenza del termine iniziale per la loro presentazione.
3. Per l'anno 2017 sono ammissibili le spese sostenute dall'1 gennaio, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

art. 53 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

INIZIATIVE, PERCENTUALI D'AIUTO CONCEDIBILI E REGIMI D'AIUTO APPLICABILI

TITOLO III - CONTRIBUTI A FAVORE DELLE COOPERATIVE SOCIALI E DEI LORO CONSORZI PER INVESTIMENTI AZIENDALI, CONSULENZE, COSTITUZIONE E PRIMO IMPIANTO E MODIFICHE STATUTARIE

Capo I - Contributi volti a favorire gli investimenti aziendali

RIFERIMENTO REGOLAMENTO	INIZIATIVE	REGIMI D'AIUTO APPLICABILI	Spesa massima ammissibile	Intensità d'aiuto in regime "de minimis"	Intensità d'aiuto in regime regolamento (UE) n. 651/2014
Art. 10, comma 1, lettera a)	Acquisto e costruzione di immobili aziendali	"de minimis" e articolo 17 del regolamento (UE) n. 651/2014 se PMI	€ 150.000,00	20%	20% piccole imprese e 10% medie imprese
Art. 10, comma 1, lettera b)	Ristrutturazione, ammodernamento e ampliamento di immobili aziendali	"de minimis" e articolo 17 del regolamento (UE) n. 651/2014 se PMI	€ 130.000,00	20%	20% piccole imprese e 10% medie imprese
Art. 10, comma 1, lettera c)	Acquisto di impianti, macchinari, arredi e attrezzature	"de minimis" e articolo 17 del regolamento (UE) n. 651/2014 se PMI	€ 60.000,00	20%	20% piccole imprese e 10% medie imprese
Art. 10, comma 1, lettera d)	Acquisizione di beni immobili e mobili con contratti di locazione finanziaria	"de minimis"	€ 60.000,00	50%	
Art. 10, comma 1, lettera e)	Acquisto di beni immateriali	"de minimis" e articolo 17 del regolamento (UE) n. 651/2014 se PMI	€ 20.000,00	20%	20% piccole imprese e 10% medie imprese

Nota: la spesa minima ammissibile a contributo viene determinata ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (Contributo minimo concedibile) e in base all'intensità di aiuto applicabile.

TITOLO III - CONTRIBUTI A FAVORE DELLE COOPERATIVE SOCIALI E DEI LORO CONSORZI PER INVESTIMENTI AZIENDALI, CONSULENZE, COSTITUZIONE E PRIMO IMPIANTO E MODIFICHE STATUTARIE

Capo II - Contributi per consulenze, Capo III - Contributi per spese di costituzione e primo impianto e Capo IV - Contributi per spese relative alle modifiche statutarie di adeguamento alle previsioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge regionale 20/2006

RIFERIMENTO REGOLAMENTO	INIZIATIVE	REGIMI D'AIUTO APPLICABILI	Spesa massima ammissibile	Intensità d'aiuto in regime "de minimis"	Intensità d'aiuto in regime regolamento (UE) n. 651/2014
Art. 11, comma 1, lettera a)	Acquisizione di servizi di consulenza per l'innovazione	"de minimis" e articolo 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 se PMI	€ 50.000,00	30%	30%

RIFERIMENTO REGOLAMENTO	INIZIATIVE	REGIMI D'AIUTO APPLICABILI	Spesa massima ammmissibile	Intensità d'aiuto in regime "de minimis"	Intensità d'aiuto in regime regolamento (UE) n. 651/2014
Art. 11, comma 1, lettera b)	Acquisizione di servizi di consulenza per la promozione commerciale (esclusa la pubblicità)	"de minimis" e articolo 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 se PMI	€ 30.000,00	5%	5%
Art. 11, comma 1, lettera c)	Acquisizione di servizi di consulenza per la qualità e la certificazione dei prodotti e dei servizi	"de minimis" e articolo 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 se PMI	€ 30.000,00	5%	5%
Art. 11, comma 1, lettera d)	Acquisizione di servizi di consulenza per il miglioramento dell'organizzazione aziendale	"de minimis" e articolo 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 se PMI	€ 30.000,00	5%	5%
Art. 11, comma 1, lettera e)	Acquisizione di servizi di consulenza per l'introduzione del bilancio sociale	"de minimis" e articolo 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 se PMI	€ 30.000,00	5%	5%
Art. 11, comma 1, lettera f)	Acquisizione di servizi di consulenza per migliorare l'ambiente e le condizioni dei luoghi di lavoro	"de minimis" e articolo 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 se PMI	€ 30.000,00	5%	5%
Art. 12, comma 1, lettere a), b), c) e d)	Spese notarili e amministrative, spese per studi di consulenza e fattibilità tecnico-economica, spese per la locazione degli immobili aziendali, sostenute nei primi 12 mesi dalla data di costituzione della cooperativa sociale; spese per l'allacciamento reti idrica, energetica e telefonica	"de minimis"	€ 15.000,00	25%	
Art. 13	Spese notarili e amministrative sostenute per l'effettuazione delle modifiche statutarie di adeguamento alle previsioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge regionale 20/2006	"de minimis"	€ 10.000,00	25%	

Nota: la spesa minima ammissibile a contributo viene determinata ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (Contributo minimo concedibile) e in base all'intensità di aiuto applicabile.

TITOLO IV – CONTRIBUTI A FAVORE DELLE COOPERATIVE SOCIALI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 1, LETTERA b), DELLA LEGGE 381/1991, PER COSTI SALARIALI, COSTI DI TRASPORTO, COSTI PER PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA E ALLA FORMAZIONE E PER L'ADEGUAMENTO DEI POSTI DI LAVORO

Capo I - Contributi a copertura dei costi salariali relativi alle persone svantaggiate di cui all'articolo 13 della legge regionale 20/2006 finalizzati a favorirne l'inserimento lavorativo, Capo II - Contributi a copertura dei costi di trasporto

derivanti dall'occupazione di persone svantaggiate di cui all'articolo 13 della legge regionale 20/2006 e CAPO III - Contributi a copertura dei costi relativi al personale addetto all'assistenza e alla formazione delle persone svantaggiate di cui all'articolo 13 della legge regionale 20/2006

RIFERIMENTO REGOLAMENTO	INIZIATIVE	REGIMI D'AIUTO APPLICABILI	Spesa massima ammissibile	Intensità d'aiuto in regime "de minimis"	Intensità d'aiuto in regime regolamento (UE) n. 651/2014
Art. 16, comma 1, lettere a) e b)	Costi salariali che la cooperativa sociale sostiene nei 12 mesi successivi all'assunzione di persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 20/2006 rientranti nell'ambito della categoria dei lavoratori svantaggiati di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014, e nei 24 mesi successivi all'assunzione di persone molto svantaggiate ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 20/2006 rientranti nell'ambito della categoria dei lavoratori molto svantaggiati di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014	Articolo 32 del regolamento (UE) n. 651/2014	€ 400.000,00		20%
Art. 16, comma 1, lettera c)	Costi salariali che la cooperativa sociale sostiene per l'impiego dei lavoratori svantaggiati ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 20/2006 rientranti nell'ambito della categoria dei lavoratori con disabilità di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014, anche già assunti in esercizi precedenti e occupati senza soluzione di continuità nel periodo corrispondente all'annualità di riferimento per l'aiuto richiesto	Articolo 33 del regolamento (UE) n. 651/2014	€ 400.000,00		20%
Art. 18	Costi salariali sostenuti nei 12 mesi precedenti la presentazione della domanda di contributo per il mantenimento in occupazione dei lavoratori svantaggiati ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 20/2006	"de minimis"	€ 400.000,00	16%	
Art. 19, commi 1 e 2	Costi connessi al trasporto di lavoratori con disabilità	Articolo 34, paragrafo 2, lettere d) ed f), del regolamento (UE) n. 651/2014	€ 30.000,00		20%

RIFERIMENTO REGOLAMENTO	INIZIATIVE	REGIMI D'AIUTO APPLICABILI	Spesa massima ammissibile	Intensità d'aiuto in regime "de minimis"	Intensità d'aiuto in regime regolamento (UE) n. 651/2014
Art. 20, commi 1 e 2	Costi salariali che la cooperativa sociale sostiene per l'occupazione di personale addetto all'assistenza e formazione di persone con disabilità, svantaggiate e molto svantaggiate assunte in proporzione al tempo dedicato esclusivamente a tale attività	Articolo 34, paragrafo 2, lettere b), e articolo 35, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 651/2014	€ 40.000,00		16%
Art. 20, comma 3	Costi salariali del personale addetto all'assistenza di persone svantaggiate ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 20/2006 mantenute in occupazione, limitatamente al tempo dedicato esclusivamente a tale attività	"de minimis"	€ 10.000,00	16%	

Nota: la spesa minima ammissibile a contributo viene determinata ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (Contributo minimo concedibile) e in base all'intensità di aiuto applicabile.

TITOLO IV – CONTRIBUTI A FAVORE DELLE COOPERATIVE SOCIALI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 1, LETTERA b), DELLA LEGGE 381/1991, PER COSTI SALARIALI, COSTI DI TRASPORTO, COSTI PER PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA E ALLA FORMAZIONE E PER L'ADEGUAMENTO DEI POSTI DI LAVORO

Capo IV - Contributi per l'adattamento dei posti di lavoro, per l'acquisto di attrezzature e ausili a seguito dell'occupazione di lavoratori con disabilità e Capo V - Contributi a favore delle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 381/1991, concernenti il lavoro protetto

RIFERIMENTO REGOLAMENTO	INIZIATIVE	REGIMI D'AIUTO APPLICABILI	Spesa massima ammissibile	Intensità d'aiuto in regime "de minimis"	Intensità d'aiuto in regime regolamento (UE) n. 651/2014
Art. 22, comma 2, lettere a) e b)	Adattamento degli ambienti di lavoro alle esigenze dei lavoratori con disabilità; adattamento e acquisto di attrezzature, ausili tecnologici e programmi informatici specificamente dedicati ai lavoratori con disabilità	Articolo 34, paragrafo 2, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 651/2014	€ 50.000,00		20%
Art. 23, comma 2	Costruzione, installazione e ammodernamento di stabilimenti nei quali la cooperativa sociale offre lavoro protetto ai sensi dell'art. 2 comma 1, punto 100 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione	Articolo 34, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 651/2014	€ 100.000,00		20%

Nota: la spesa minima ammissibile a contributo viene determinata ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (Contributo minimo concedibile) e in base all'intensità di aiuto applicabile.

TITOLO V - CONTRIBUTI A FAVORE DEI CONSORZI TRA COOPERATIVE DI CUI ALL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE 381/1991, PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI CONSULENZA ED ASSISTENZA IMPRENDITORIALE ALLE COOPERATIVE SOCIALI CONSORZIATE E PER LA COPERTURA DEI COSTI PER PROGETTI DI SVILUPPO CONGIUNTO DELLE COOPERATIVE SOCIALI CONSORZIATE

RIFERIMENTO REGOLAMENTO	INIZIATIVE	REGIMI D'AIUTO APPLICABILI	Spesa massima ammissibile	Intensità d'aiuto in regime "de minimis"	Intensità d'aiuto in regime regolamento (UE) n. 651/2014
Art. 25, comma 1, lettera a)	Costi esterni sostenuti dai consorzi in relazione alla fornitura di servizi di consulenza e di assistenza imprenditoriale a favore delle cooperative sociali consorziate destinatarie dei servizi per la parte dei costi non coperta dalle consorziate stesse	"de minimis"	€ 30.000,00	40%	
Art. 25, comma 1, lettera b)	Progetti di sviluppo congiunto delle cooperative sociali consorziate, limitatamente ai primi 12 mesi dall'avvio del progetto	"de minimis"	€ 30.000,00	40%	

Nota: la spesa minima ammissibile a contributo viene determinata ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (Contributo minimo concedibile) e in base all'intensità di aiuto applicabile.

TITOLO VI - FINANZIAMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 5, COMMA 1, DELLA LEGGE 381/1991, PER L'INCENTIVAZIONE DEI RAPPORTI CONVENZIONALI TRA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E COOPERATIVE SOCIALI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 1, LETTERA b), DELLA LEGGE 381/1991

RIFERIMENTO REGOLAMENTO	INIZIATIVE	REGIMI D'AIUTO APPLICABILI	Spesa massima ammissibile	Intensità d'aiuto in regime "de minimis"	Intensità d'aiuto in regime regolamento (UE) n. 651/2014
Art. 28	Finanziamenti di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 381/1991 per l'incentivazione dei rapporti convenzionali tra amministrazioni pubbliche e cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 381/1991	"de minimis"	€ 209.000,00	40%	

Nota: la spesa minima ammissibile a contributo viene determinata ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (Contributo minimo concedibile) e in base all'intensità di aiuto applicabile.

TITOLO VII - PROGETTI DI PROMOZIONE DELLA COOPERAZIONE SOCIALE

RIFERIMENTO REGOLAMENTO	INIZIATIVE	REGIMI D'AIUTO APPLICABILI	Spesa massima ammissibile	Intensità d'aiuto in regime " <i>de minimis</i> "	Intensità d'aiuto in regime regolamento (UE) n. 651/2014
Art. 31	Progetti per la promozione della cooperazione sociale, lo sviluppo dell'occupazione nel settore e la promozione e diffusione degli strumenti di relazione (convenzioni-tipo) tra cooperative sociali ed enti pubblici, anche per la creazione di reti informatiche, l'individuazione di fabbisogni formativi del settore e l'istituzione di osservatori sulla cooperazione sociale	<i>"de minimis"</i>	€ 80.000,00	50%	

Nota: la spesa minima ammissibile a contributo viene determinata ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (Contributo minimo concedibile) e in base all'intensità di aiuto applicabile.

REGIME DI AIUTO "DE MINIMIS". SETTORI DI ATTIVITÀ E TIPOLOGIE DI AIUTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013, non possono essere concessi aiuti "de minimis":

- a) a imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al Regolamento (UE) n. 104/2000 del Consiglio;
- b) a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- c) a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
 - i. qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,
 - ii. qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- d) per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- e) subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

In conformità all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, se un'impresa operante nei settori di cui alle sopra citate lettere a), b) o c) opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) 1407/2013, tale regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che sia possibile garantire, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del regolamento (UE) 1407/2013 non beneficiano degli aiuti "de minimis" concessi a norma di detto regolamento.

2. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013, si intende per:

- a) «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, a eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal regolamento (UE) n. 104/2000;
- b) «trasformazione di un prodotto agricolo»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
- c) «commercializzazione di un prodotto agricolo»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, a eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

3. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, si intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al presente punto 3., lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

SETTORI DI ATTIVITÀ E TIPOLOGIE DI AIUTO AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) n. 651/2014

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 651/2014 non sono concessi aiuti:
 - a) per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione, fermo restando che, come evidenziato al considerando (9) del regolamento (UE) 651/2014, non costituiscono in linea di principio aiuti ad attività connesse all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali, né quelli relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti o di prodotti già esistenti su un nuovo mercato in un altro Stato membro o in un paese terzo;
 - b) subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.
 - c) Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (UE) 651/2014 non sono concessi aiuti nel settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinati dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (UE) 651/2014, se un'impresa operante nei settori esclusi opera anche in settori che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, il regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività, a condizione che sia possibile garantire, tramite mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficiano degli aiuti concessi a norma del regolamento.

2. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (UE) 651/2014, non sono concessi aiuti a favore delle imprese in difficoltà, a eccezione dei regimi destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali. Ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) 651/2014, per impresa in difficoltà si intende un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:
 - a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per "società a responsabilità limitata" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il "capitale sociale" comprende eventuali premi di emissione;
 - b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per "società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
 - c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
 - d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione.

ALLEGATO D
(In riferimento all'articolo 30)

I finanziamenti di cui all'articolo 30 sono determinati in proporzione al numero di persone svantaggiate occupate per l'esecuzione della prestazione dedotta in convenzione e in proporzione al valore complessivo della prestazione medesima per la quale è chiesto finanziamento, applicando le seguenti formule:

$$z_i = h_i * k_i / 10.000,00$$

$$Q = \text{Stanziamiento annuale} / \sum_{i=1}^m z_i$$

$$\textit{Finanziamento concedibile} = z_i * Q$$

dove

h_i = numero di persone svantaggiate espresse in ULA previsto per l'esecuzione della prestazione dedotta in convenzione;

k_i = valore della prestazione medesima oggetto della richiesta di finanziamento;

Stanziamiento annuale: lo stanziamento previsto a carico dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale e del bilancio per l'anno di riferimento.

INDICATORI PER VALUTARE LA QUALIFICA DI IMPRESA SOCIALE E GLI ELEMENTI QUALIFICATIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 20/2006
- COOPERATIVE SOCIALI ISCRITTE ALLA SEZIONE A) DELL'ALBO

I dati necessari al calcolo degli indicatori si intendono riferiti all'anno precedente l'anno di presentazione della domanda di contributo

Qualifica di impresa sociale (D. Lgs. 155/2006)	1	iscrizione nell'apposita sezione del Registro delle imprese	sì/no	no sì	0 2	
---	---	---	-------	----------	--------	--

Elementi qualificativi (art. 1, comma 4, L.R. 20/2006)	Indicatori	Formule di calcolo	Valori	Punteggi	Note	
Lettera a) Coerenza organizzativa e funzionale con i principi concernenti il coinvolgimento dei soci, dei lavoratori e dei destinatari delle attività nella vita associativa, da perseguire attraverso l'informazione, la consultazione e la partecipazione democratica nelle scelte da adottare	1	partecipazione dei soci alle assemblee tramite presenza diretta o tramite delega	(media annuale dei soci partecipanti/media annuale del totale dei soci*100)	0% - 29% 30% - 49% maggiore di 50%	0 1,5 2	
	2	soci lavoratori sul totale dei lavoratori	(ULA soci lavoratori/ULA lavoratori subordinati impiegati compresi i soci lavoratori*100)	0 - 5 6 - 10 11 - 15 16 - 20 maggiore di 20	0 0,5 1 1,5 2	
	3	formazione per lavoratore	(totale delle ore di formazione annuali/ULA soci lavoratori + ULA lavoratori subordinati impiegati)	0 - 1 2 - 4 più di 4	1 2 3	Si considerano soltanto le ore di formazione "al netto" di quelle obbligatorie per legge o contratto al fine del conseguimento e del mantenimento di specifici titoli o qualifiche professionali
	4	formazione dei soci	(totale delle ore di formazione annuali dedicate ai soci lavoratori/ULA soci lavoratori)	0 - 5 6 - 10 più di 10	1 2,0 3	
	5	tipologia di formazione	ore di formazione erogate da agenzia formativa accreditata/(ore di formazione erogate da agenzia formativa accreditata + ore formazione erogate da altro ente o soggetto formativo)*100	0% - 49% 50% - 74% 75% - 100%	0 1,0 2	
	6	lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato	(ULA lavoratori subordinati impiegati, compresi i soci lavoratori, con contratto a tempo indeterminato /ULA totali lavoratori subordinati impiegati, compresi i soci lavoratori*100)	0% - 49% 50% - 69% 70% - 89% 90% - 100%	0 0,5 1 2	
	7	comunicazione interna periodica attraverso strumenti d'informazione	sì/no	no sì	0 1,5	(newsletter, pubblicazioni cartacee periodiche, comunicazioni ricorrenti tramite utilizzo di mailing list dei soci e dei lavoratori)
	8	comunicazione esterna periodica attraverso strumenti d'informazione	sì/no	no sì	0 1,5	(newsletter, pubblicazioni cartacee periodiche, comunicazioni ricorrenti tramite utilizzo di mailing list degli utenti dei servizi offerti)

Elementi qualificativi (art. 1, comma 4, L.R. 20/2006)	Indicatori	Formule di calcolo	Valori	Punteggi	Note
Lettera b) Radicamento organico e stabile con il territorio in cui svolgono le loro attività, attraverso la collaborazione con enti e associazioni esponenziali degli interessi sociali delle comunità territoriali	1 lavoratori residenti nella provincia ove ha sede la cooperativa o l'unità locale presso la quale sono impiegati	ULA lavoratori residenti nella provincia sede della cooperativa o dell'unità locale/ULA totale lavoratori*100	0% - 49% 50% - 69% 70% - 89% 90% - 100%	0 0,5 1 2	
	2 fatturato derivante da committenti pubblici e privati che hanno sede nella stessa provincia nella quale ha sede la cooperativa	fatturato derivante da committenti pubblici e privati con sede nella stessa provincia sede della cooperativa/fatturato totale*100	0% - 49% 50% - 69% 70% - 89% 90% - 100%	0 0,5 1 2	
	3 investimenti aziendali immobiliari sul territorio provinciale nel quale ha sede la cooperativa (anche in locazione finanziaria)	sì/no	no sì	0 1	
Lettera c) Orientamento delle attività a favore delle persone più bisognose di aiuto e sostegno, in quanto incapaci di provvedere alle proprie esigenze	1 partecipazione documentabile ai tavoli della concertazione locale, quali tavoli tematici dei Piani di zona, adesione a protocolli, convenzioni o accordi di programma	numero di partecipazioni ai tavoli e adesioni a protocolli, convenzioni o accordi	1 - 3 4 - 6 più di 6	0,5 1 1,5	
Lettera f) Produzione di innovazioni che migliorino le capacità operative delle cooperative nello svolgimento delle loro attività	1 innovazione di prodotto o di servizio	sì/no	no sì	0 1	
	2 innovazione di processo/organizzativa	sì/no	no sì	0 1	
	3 certificazione di qualità	sì/no	no sì	0 1	
	4 certificazione ambientale	sì/no	no sì	0 1	
	5 certificazione etica	sì/no	no sì	0 1	

INDICATORI PER VALUTARE LA QUALIFICA DI IMPRESA SOCIALE E GLI ELEMENTI QUALIFICATIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 20/2006 - COOPERATIVE SOCIALI ISCRITTE ALLA SEZIONE B) DELL'ALBO

I dati necessari al calcolo degli indicatori si intendono riferiti all'anno precedente l'anno di presentazione della domanda di contributo

Qualifica di impresa sociale (D. Lgs. 155/2006)	1	iscrizione nell'apposita sezione del Registro delle imprese	sì/no	no sì	0 2	
---	---	---	-------	----------	--------	--

Elementi qualificativi (art. 1, comma 4, L.R. 20/2006)	Indicatori	Formule di calcolo	Valori	Punteggi	Note	
Lettera a) coerenza organizzativa e funzionale con i principi concernenti il coinvolgimento dei soci, dei lavoratori e dei destinatari delle attività nella vita associativa, da perseguire attraverso l'informazione, la consultazione e la partecipazione democratica nelle scelte da adottare	1	partecipazione dei soci alle assemblee tramite presenza diretta o tramite delega	(media annuale dei soci partecipanti/media annuale del totale dei soci*100)	0% - 29% 30% - 49% maggiore di 50%	0 1,5 2	Si considerano soltanto le ore di formazione "al netto" di quelle obbligatorie per legge o contratto al fine del conseguimento e del mantenimento di specifici titoli o qualifiche professionali
	2	soci lavoratori sul totale dei lavoratori	(ULA soci lavoratori/ULA lavoratori subordinati impiegati compresi i soci lavoratori*100)	0 - 5 6 - 10 11 - 15 16 - 20 maggiore di 20	0 0,5 1 1,5 2	
	3	formazione per lavoratore	(totale delle ore di formazione annuali/ULA soci lavoratori + ULA lavoratori subordinati impiegati)	0 - 1 2 - 4 più di 4	1 2 3	
	4	formazione dei soci	(totale delle ore di formazione annuali dedicate ai soci lavoratori/ULA soci lavoratori)	0 - 5 6 - 10 più di 10	1 2 3	
	5	tipologia di formazione	ore di formazione erogate da agenzia formativa accreditata/(ore di formazione erogate da agenzia formativa accreditata + ore formazione erogate da altro ente o soggetto formativo)*100	0% - 49% 50% - 74% 75% - 100%	0 1 2	
	6	lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato	(ULA lavoratori subordinati impiegati, compresi i soci lavoratori, con contratto a tempo indeterminato /ULA totali lavoratori subordinati impiegati, compresi i soci lavoratori*100)	0% - 49% 50% - 69% 70% - 89% 90% - 100%	0 0,5 1 2	
	7	comunicazione interna periodica attraverso strumenti d'informazione	sì/no	no sì	0 1,5	
Lettera b) radicamento organico e stabile con il territorio in cui svolgono le loro attività, attraverso la collaborazione con enti e associazioni esponenziali degli interessi sociali delle	1	lavoratori residenti nella provincia ove ha sede la cooperativa o l'unità locale presso la quale sono impiegati	ULA lavoratori residenti nella provincia sede della cooperativa o dell'unità locale/ULA totale lavoratori*100	0% - 49% 50% - 69% 70% - 89% 90% - 100%	0 0,5 1 2	
	2	fatturato derivante da committenti pubblici e	fatturato derivante da committenti pubblici e privati con sede	0% - 49%	0	

Elementi qualificativi (art. 1, comma 4, L.R. 20/2006)	Indicatori	Formule di calcolo	Valori	Punteggi	Note
comunità territoriali	privati che hanno sede nella stessa provincia nella quale ha sede la cooperativa	nella stessa provincia sede della cooperativa/fatturato totale*100	50% - 69% 70% - 89% 90% - 100%	0,5 1 2	
	3 investimenti aziendali immobiliari sul territorio provinciale nel quale ha sede la cooperativa (anche in locazione finanziaria)	sì/no	no sì	0 1	
Lettera c) orientamento delle attività a favore delle persone più bisognose di aiuto e sostegno, in quanto incapaci di provvedere alle proprie esigenze	1 partecipazione documentabile ai tavoli della concertazione locale, quali tavoli tematici dei Piani di zona, adesione a protocolli, convenzioni o accordi di programma	numero di partecipazioni ai tavoli e adesioni a protocolli, convenzioni o accordi	1 - 3 4 - 6 più di 6	0,5 1 1,5	
Lettera d) qualità ed efficacia dei processi di inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, alla cui progettazione e attuazione collaborino attivamente, oltre alle cooperative sociali, gli enti pubblici competenti e le stesse persone svantaggiate	1 partecipazione a progetti di inserimento lavorativo (di durata pari o superiore a 6 mesi) attivati in raccordo con i servizi territoriali (CSM, SERT, S- Sociali, ecc.) - art.13 L.R.20/2006	n. di progetti attivati/totale persone svantaggiate impiegate*100	0% - 29% 30% - 49% 50% - 69% 70% - 100%	0,5 1 1,5 2	
	2 stabilizzazione dei soggetti in borsa lavoro inseriti nella stessa cooperativa con contratto di lavoro (subordinato o altra forma) o "passati" come lavoratori ad altra azienda (conclusione positiva di un percorso di "transizione" nella cooperativa sociale)	n. di stabilizzazioni su /n. di persone svantaggiate impiegate con "borsa lavoro"*100	0% - 49% 50% - 89% 90% - 100%	0,5 1 1,5	
	3 tutor	ULA tutor/ULA soggetti svantaggiati*100	0% - 9% 10% - 29% 30% - 40%	0,5 1 1,5	
Lettera e) presenza al proprio interno di persone svantaggiate in misura superiore alla percentuale minima prevista dall'articolo 4, comma 2, della legge 381/1991	1 presenza di persone svantaggiate (ai sensi art. 4, L. 381/91 e ai sensi dell'art.13 L.R. 20/06) maggiore della percentuale prevista dalla legge	ULA persone svantaggiate (ai sensi art. 4, L. 381/91 e ai sensi dell'art.13 della L.R. 20/06) impiegate/ULA totale dei lavoratori*100	31% - 40% 41% - 60% maggiore di 60%	0,5 1 2	
Lettera f) Produzione di innovazioni che migliorino le capacità operative delle cooperative nello svolgimento delle loro attività	1 innovazione di prodotto o di servizio	sì/no	no sì	0 1	
	2 innovazione di processo/organizzativa	sì/no	no sì	0 1	
	3 certificazione di qualità	sì/no	no sì	0 1	
	4 certificazione ambientale	sì/no	no sì	0 1	
	5 certificazione etica	sì/no	no sì	0 1	

INDICATORI PER VALUTARE LA QUALIFICA DI IMPRESA SOCIALE E GLI ELEMENTI QUALIFICATIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 20/2006
 – CONSORZI DI COOPERATIVE SOCIALI ISCRITTI ALLA SEZIONE C) DELL'ALBO

I dati necessari al calcolo degli indicatori si intendono riferiti all'anno precedente l'anno di presentazione della domanda di contributo

Qualifica di impresa sociale (D. Lgs. 155/2006)	1	iscrizione nell'apposita sezione del Registro delle imprese	sì/no	no sì	0 2	
---	---	---	-------	----------	--------	--

Elementi qualificativi (art. 1, comma 4, L.R. 20/2006)	Indicatori	Formule di calcolo	Valori	Punteggi	Note	
Lettera a) Coerenza organizzativa e funzionale con i principi concernenti il coinvolgimento dei soci, dei lavoratori e dei destinatari delle attività nella vita associativa, da perseguire attraverso l'informazione, la consultazione e la partecipazione democratica nelle scelte da adottare	1	partecipazione delle cooperative consorziate alle assemblee tramite presenza diretta o tramite delega	(media annuale delle cooperative consorziate partecipanti/media annuale del totale delle cooperative consorziate*100)	0% - 29% 30% - 49% maggiore di 50%	0 1,5 2	(newsletter, pubblicazioni cartacee periodiche, comunicazioni ricorrenti tramite utilizzo di mailing list delle cooperative consorziate)
	2	iniziative di aggiornamento e formazione a favore delle cooperative consorziate con convocazione di incontri <i>ad hoc</i>	sì/no	no sì	0 2	
	3	comunicazione interna periodica attraverso strumenti d'informazione	sì/no	no sì	0 2	
Lettera b) Radicamento organico e stabile con il territorio in cui svolgono le loro attività, attraverso la collaborazione con enti e associazioni esponenziali degli interessi sociali delle comunità territoriali	1	cooperative consorziate con sede sociale nella provincia ove ha sede il consorzio	cooperative sociali consorziate con sede nella provincia sede del consorzio/totale cooperative consorziate*100	0% - 49% 50% - 69% maggiore di 70%	0,5 1 2	
	2	partecipazioni documentabili a iniziative locali, nazionali o internazionali in tema di cooperazione sociale	numero di partecipazioni	1 2 - 4 più di 4	0,5 1 1,5	
Lettera c) Orientamento delle attività a favore delle persone più bisognose di aiuto e sostegno, in quanto incapaci di provvedere alle proprie esigenze	1	partecipazione documentabile ai tavoli della concertazione locale, quali tavoli tematici dei Piani di zona, adesione a protocolli, convenzioni o accordi di programma	numero di partecipazioni ai tavoli e adesioni a protocolli, convenzioni o accordi	1 2 - 4 più di 4	0,5 1 1,5	
Lettera f) Produzione di innovazioni che migliorino le capacità operative dei consorzi nello svolgimento delle loro attività	1	innovazione di prodotto o di servizio	sì/no	no sì	0 1	
	2	innovazione di processo/organizzativa	sì/no	no sì	0 1	
	3	certificazione di qualità	sì/no	no sì	0 1	
	4	certificazione ambientale	sì/no	no sì	0 1	
	5	certificazione etica	sì/no	no sì	0 1	

PUNTEGGI ATTRIBUIBILI ALLE SINGOLE INIZIATIVE

Riferimento regolamento	Descrizione iniziative	Punteggio
Art. 10, comma 1, lettera a)	Acquisto e costruzione immobili aziendali	3
Art. 10, comma 1, lettera b)	Ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento di immobili aziendali	4
Art. 10, comma 1, lettera c)	Acquisto impianti, macchinari, arredi e attrezzature	7
Art. 10, comma 1, lettera d)	Acquisizione di beni immobili e mobili in leasing	3
Art. 10, comma 1, lettera e)	Acquisto di brevetti, licenze di sfruttamento e d'uso	6
Art. 11, comma 1, lettere a) e c)	Consulenze per l'innovazione e per la qualità e certificazione dei prodotti e dei servizi	5
Art. 11, comma 1, lettere b), d), e) ed f)	Altre consulenze	2
Art. 12, comma 1	Costituzione e primo impianto di nuove cooperative sociali	3
Art. 13	Modifiche statuto	1
Art. 16, comma 1, lettere a) e b)	Assunzione lavoratori svantaggiati - Regime di aiuto Regolamento (UE) n. 651/2014	5
Art. 16, comma 1, lettera c)	Assunzione lavoratori con disabilità- Regime di aiuto Regolamento (UE) n. 651/2014	8
Art. 18	Mantenimento in occupazione di persone svantaggiate ai sensi dell'art. 13 della LR 20/2006- Regime di aiuto Regolamento (UE) n. 1407/2013	6
Art. 19, commi 1 e 2	Contributi per il trasporto di lavoratori con disabilità	3
Art. 20, commi 1 e 2	Tutor per l'assistenza a persone svantaggiate, molto svantaggiate e con disabilità assunte - Regime di aiuto Regolamento (UE) n.651/2014	7
Art. 20, comma 3	Tutor per il mantenimento in occupazione di persone svantaggiate ai sensi dell'art. 13 della LR 20/2006 - Regime di aiuto Regolamento (UE) n. 1407/2013	6
Art. 22, comma 2, lettera a)	Investimenti per l'adattamento dei luoghi di lavoro a seguito dell'assunzione di lavoratori con disabilità	5
Art. 22, comma 2, lettera b)	Investimenti per l'adattamento e acquisto di attrezzature, ausili tecnologici e programmi informatici per lavoratori con disabilità	4
Art. 23, comma 2	Lavoro protetto - investimenti per costruzione, installazione o ammodernamento di stabilimenti	2
Art. 25, comma 1, lettera a)	Fornitura di servizi di consulenza a consorziate	1
Art. 25, comma 1, lettera b)	Progetti di sviluppo congiunto delle cooperative sociali consorziate	1
Art. 31	Realizzazione di progetti per la promozione della cooperazione sociale, per lo sviluppo dell'occupazione nel settore, per il ricorso a convenzioni tra enti pubblici compresi quelli economici, nonché società di capitali a partecipazione pubblica, e cooperative sociali iscritte nella sezione b) dell'Albo, per la creazione di reti informatiche, per l'individuazione dei fabbisogni formativi del settore e per la raccolta e l'elaborazione di dati relativi alle attività svolte dalle cooperative sociali e ai risultati raggiunti	1

PARAMETRI PER ATTRIBUIRE I PUNTEGGI ALLE SINGOLE INIZIATIVE

Riferimento regolamento	Descrizione iniziative	Punteggio da aggiungere al punteggio previsto per l'iniziativa
Art. 10, comma 1, lettera a)	Acquisto e costruzione immobili aziendali Risorse finanziarie proprie (a esclusione di mutui o altri strumenti di finanziamento da parte di terzi) del beneficiario maggiori al 40% del valore dell'investimento	1
	Investimento finalizzato alla produzione di un nuovo servizio	1
Art. 10, comma 1, lettera b)	Ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento di immobili aziendali Ampliamento degli immobili aziendali	1
	Ristrutturazione degli immobili aziendali	1
Art. 10, comma 1, lettera c)	Acquisto impianti, macchinari, arredi e attrezzature Acquisto di impianti e macchinari finalizzati alla produzione di un nuovo servizio	1
	Acquisto di materiale informatico hardware	1
Art. 10, comma 1, lettera d)	Acquisizione di beni immobili e mobili in leasing Investimento finalizzato alla produzione di un nuovo servizio	1
Art. 10, comma 1, lettera e)	Acquisto di beni immateriali Software, applicazioni mobili e siti web destinati specificamente ai servizi prodotti dai beneficiari	1
	Licenze d'uso software	1
Art. 11, comma 1, lettera a)	Consulenze per l'innovazione Studi di fattibilità relativi alla produzione di nuovi servizi, alla loro commercializzazione e gestione utilizzando le nuove tecnologie della comunicazione (ICT)	2
Art. 16, comma 1, lettere a) e b)	Assunzione lavoratori svantaggiati - Regime di aiuto Regolamento (UE) n. 651/2014 ULA persone svantaggiate e molto svantaggiate uguale o maggiore al 10% e minore al 15% della media ULA lavoratori occupati (compresi i soci lavoratori) nei 12 mesi precedenti la presentazione della domanda di contributo	1
	ULA persone svantaggiate e molto svantaggiate uguale o maggiore al 15% e minore al 20% della media ULA lavoratori occupati (compresi i soci lavoratori) nei 12 mesi precedenti la presentazione della domanda di contributo	2

Riferimento regolamento	Descrizione iniziative	Punteggio da aggiungere al punteggio previsto per l'iniziativa
	ULA persone svantaggiate e molto svantaggiate uguale o maggiore al 30% della media ULA lavoratori occupati (compresi i soci lavoratori) nei 12 mesi precedenti la presentazione della domanda di contributo	3
	ULA persone svantaggiate e molto svantaggiate assunte con contratto di lavoro a tempo indeterminato maggiore o uguale al 30% del totale ULA persone svantaggiate e molto svantaggiate assunte	1
Art. 16, comma 1, lettera c)	Assunzione lavoratori con disabilità- Regime di aiuto Regolamento (UE) n. 651/2014 Persone con disabilità assunte e occupate con contratto di lavoro a tempo indeterminato minore al 10% del totale delle persone con disabilità assunte e occupate	1
	Persone con disabilità assunte e occupate con contratto di lavoro a tempo indeterminato uguale o maggiore al 10% del totale delle persone con disabilità assunte e occupate	2
Art. 18	Mantenimento in occupazione di persone svantaggiate ai sensi dell'art. 13 della LR 20/2006- Regime di aiuto Regolamento (UE) n. 1407/2013 ULA persone svantaggiate mantenute in occupazione con contratto di lavoro a tempo indeterminato maggiore o uguale al 30% del totale ULA persone svantaggiate mantenute in occupazione	2
Art. 31	Realizzazione di progetti per la promozione della cooperazione sociale, per lo sviluppo dell'occupazione nel settore, per il ricorso a convenzioni tra enti pubblici compresi quelli economici, nonché società di capitali a partecipazione pubblica, e cooperative sociali iscritte nella sezione B dell'Albo regionale, per la creazione di reti informatiche, per l'individuazione dei fabbisogni formativi del settore e per la raccolta e l'elaborazione di dati relativi alle attività svolte dalle cooperative sociali e ai risultati raggiunti	
	Prosecuzione di progetti già realizzati in passato	2
	Progetti congiunti	1
	Progetti già cantierabili	1

VISTO: IL PRESIDENTE